



## CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

### 1. Definizioni

**1.1.** I seguenti termini ed espressioni, ove non altrimenti definiti ai sensi delle presenti CGA, avranno il significato loro di seguito attribuito:

**"Autorizzazioni"** significa ogni licenza, autorizzazione, nullaosta, permesso, certificazione, presentazione, registrazione, concessione, *affidavit* (compresa la dichiarazione di inizio attività) ovvero qualsiasi altro atto autorizzatorio o di approvazione di qualsivoglia autorità competente, richiesto dalla Legge Applicabile ai fini dell'esecuzione della Fornitura, compresi - a mero titolo esemplificativo - quelli richiesti dalla Legge Applicabile in materia di urbanistica, salute e sicurezza, edilizia, ambientale, paesaggistica e/o archeologia, trasporto.

**"Beni"** significa i beni, le merci, le apparecchiature, gli strumenti, le attrezzature, le materie prime, i semi-lavorati e/o i materiali (ivi inclusi i relativi eventuali accessori, le parti di ricambio nonché la Documentazione) ovvero, più in generale ogni e qualsiasi bene (con la sola eccezione di beni immobili), oggetto di Fornitura, che il Fornitore dovrà fornire alla Società ai sensi del Contratto e come meglio descritti e individuati nel relativo ODA.

**"CDO"** significa la conferma dell'ordine di acquisto e, quindi, l'espressa accettazione scritta, da parte del Fornitore, del relativo ODA emesso dalla Società che dovrà essere trasmessa, dal Fornitore, in conformità alla procedura di cui all'articolo 3.

**"CGA"** significa le presenti condizioni generali di acquisto della Fornitura.

**"Certificato di Accettazione"** significa il certificato che verrà rilasciato dalla Società al Fornitore in caso di esito positivo del procedimento di Collaudo.

**"Collaudo"** significa il procedimento di verifica da parte della Società della corretta esecuzione della Fornitura - quando essa avrà a oggetto Servizi, Opere e Subappalto - in conformità al Contratto, ivi incluso, senza limitazione e a seconda del caso, gli SLA, le Specifiche Tecniche, il Progetto, la Documentazione e la Legge Applicabile, il tutto come previsto ai sensi dell'articolo 8.2.

**"Contratto"** significa il contratto avente ad oggetto l'esecuzione della Fornitura, da parte del Fornitore in favore della Società, concluso tra le Parti in conformità alla procedura di cui all'articolo 3 e che sarà disciplinato da: (i) i termini e le condizioni di cui alle presenti CGA, (ii) il relativo ODA (ivi incluse le specifiche condizioni di carattere tecnico-economico nel medesimo previste), nonché (iii) gli eventuali ulteriori allegati al Contratto che verranno indicati come tali di volta in volta dalle presenti CGA e dal relativo ODA, con l'esclusione di qualsiasi altro termine o condizione eventualmente apposti e/o richiamati dal Fornitore e non espressamente accettati dalla Società.

**"Contratto Principale"** significa il contratto di appalto stipulato tra la Società e il relativo committente avente a oggetto la fornitura di beni e/o servizi una cui parte di esecuzione è affidata al Fornitore in Subappalto.

**"Corrispettivo"** significa l'importo dovuto dalla Società al Fornitore a titolo di corrispettivo per l'esecuzione della Fornitura, come di volta in volta indicato nel relativo ODA, e che la Società sarà tenuta a corrispondere al Fornitore in conformità a quanto previsto al successivo articolo 9.

**"Diritti di Proprietà Intellettuale"** significa ogni e qualsiasi marchio, brevetto, diritto d'autore, *know-how*, segno distintivo, disegno industriale, nome commerciale oltre che qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale o industriale, ivi inclusi i relativi diritti derivanti dalle domande di registrazione degli stessi presso le autorità competenti e i diritti di sfruttamento economico e commerciale agli stessi connessi, riconosciuti ai sensi di qualsivoglia Legge Applicabile.

**"Documentazione"** significa: (i) qualora l'oggetto della Fornitura sarà un Servizio, un'Opera e/o un Subappalto, la documentazione tecnica, i manuali di istruzioni e di assistenza tecnica, i manuali operativi, i certificati di qualità, gli elaborati progettuali (ivi inclusi, senza limitazione alcuna e, con riferimento al Contratto avente ad oggetto la prestazione dei Servizi, i Progetti), le presentazioni, la documentazione di reportistica, le relazioni tecniche, i disegni, i certificati di garanzia e di controllo, i certificati di provenienza nonché qualsiasi ulteriore documento relativo ai Servizi e/o ai Materiali eventualmente forniti o comunque messi a disposizione da parte del Fornitore in favore della Società in occasione e/o in funzione della prestazione di detti Servizi come eventualmente meglio indicato nell'ODA; (ii) qualora l'oggetto della Fornitura sarà un Bene, la documentazione tecnica, i manuali di istruzioni e uso e di assistenza tecnica, i manuali operativi, i certificati di qualità, i disegni, i certificati di garanzia e di controllo, i certificati di provenienza nonché qualsiasi ulteriore documento relativo ai Beni ed eventualmente commercializzato unitamente agli stessi, come meglio indicato nell'ODA.

**"Evento di Forza Maggiore"** ha il significato indicato nel paragrafo 16.1 delle presenti CGA.

**"Fornitore"** significa la persona fisica o giuridica che agisce, in relazione al Contratto, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario e che accetta (e sottoscrive, qualora possibile) l'ODA per l'esecuzione della Fornitura.

**"Fornitura"** significa l'oggetto della fornitura ai sensi del Contratto che potrà consistere nella fornitura di Beni, Servizi, Opere, Subappalto, Intermediazione Rifiuti, Smaltimento e Recupero, Trasporto, a seconda di quanto sarà indicato nel relativo ODA, e fatto salvo quanto diversamente previsto dalle presenti CGA in relazione ai casi in cui la Fornitura sarà da intendersi riferita esclusivamente a determinate attività di volta in volta espressamente indicate.

**"Giorno Lavorativo"** significa ogni giorno, ad esclusione del sabato, della domenica e dei giorni festivi.

**"Impianto di Smaltimento e Recupero"** significa l'impianto di smaltimento e recupero dei rifiuti debitamente autorizzato in conformità alla Legge



**sistemi e servizi ambientali - assistenza adempimenti tecnico amministrativi**

Sede legale, Amministrativa ed Impianto: Via del Tecchione 46, 20098 S. Giuliano Milanese - MI

Tel. 02 98289086 r.a - Fax amm. 02 98284363 - Fax stoccaggio 02 98289496 - C.F. / P.I. 08668010153 - mail: info@mecomer.it

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Séché Environnement S.A. - Capitale sociale € 51.645,00 i.v.

Mecomer è una società del gruppo:



[www.mecomer.it](http://www.mecomer.it)



**Mecomer**<sup>®</sup> s.r.l.

Applicabile che verrà impiegato dal Fornitore nell'ambito dello Smaltimento e Recupero Rifiuti ovvero dell'Intermediazione Rifiuti.

**"Informazioni Confidenziali"** significa ogni e qualsiasi informazione rivelata in qualsiasi forma - ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, verbalmente ovvero su supporto cartaceo, elettronico o magnetico, per via telematica ovvero per visione diretta - dalla Società al Fornitore in occasione e/o in funzione della negoziazione, perfezionamento e/o esecuzione del Contratto, quali, in via meramente esemplificativa: (i) i termini e le condizioni del Contratto medesimo oltre che ogni e qualsiasi informazione e documento inerente le negoziazioni che hanno preceduto il perfezionamento dello stesso (quali, a mero titolo esemplificativo, richieste di preventivo, offerte tecnico-economiche, preventivi etc.); (ii) qualsiasi informazione, ivi inclusa - tra l'altro - qualsiasi informazione o dato di carattere tecnico, strategico, economico o commerciale - comunque relativa all'attività di impresa, agli affari e/o ai beni della Società, ivi incluso qualsiasi materiali tecnico, campione, modello, documentazione tecnica o tecnologica messa a disposizione del Fornitore da parte della Società ai fini dell'esecuzione del Contratto; (iii) tutti gli studi tecnici, analisi, compilazioni ovvero altri documenti preparati dal Fornitore, anche mediante l'utilizzo delle Informazioni Confidenziali di cui ai punti (i) e (ii) che precedono, da o per conto della Società o, comunque, in occasione dello svolgimento delle attività contemplate dal Contratto.

**"Intermediazione Rifiuti"** significa l'attività di recupero o smaltimento dei Rifiuti, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. l) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, oggetto di Fornitura, eseguita dal Fornitore per conto della Società.

**"Legge Applicabile"** significa ogni e qualsiasi disposizione di legge, regolamento, provvedimento, decreto, direttiva, decisione, circolare, contratto collettivo di lavoro, atto avente valore vincolante in Italia e/o Europa ed emessi da parte di qualsivoglia autorità legislativa, amministrativa o regolamentare, che abbiano efficacia alla data di perfezionamento del Contratto, in conformità alla procedura di cui al successivo articolo 3, o che, comunque, acquisito efficacia o entrino in vigore successivamente.

**"Materiali"** significa i materiali (ivi inclusi i materiali di consumo), le materie prime, i semi-lavorati, i prodotti, le parti di ricambio, i componenti, gli accessori, le apparecchiature, gli strumenti, le attrezzature e/o le merci ovvero, più in generale ogni e qualsiasi bene, a seconda del caso, che saranno forniti, installati, montati, messo a disposizione della Società e/o, comunque, utilizzati dal Fornitore in occasione e/o in funzione dell'esecuzione della Fornitura ai sensi del Contratto.

**"Offerta Tecnico-Economica"** significa l'eventuale proposta presentata dal Fornitore alla Società, precedentemente all'emissione di un ODA da parte della Società e contenente l'offerta (inclusi i relativi termini e

condizioni di carattere tecnico ed economico) per la Fornitura.

**"ODA"** significa l'ordine di acquisto relativo all'esecuzione della Fornitura, emesso dalla Società, nei confronti del Fornitore, in conformità alla procedura di cui all'articolo 3 che segue.

**"ODA Aperto"** significa l'ODA relativo a una Fornitura i cui quantitativi e il cui Corrispettivo sono da considerarsi solamente indicativi e non definitivi e che potranno variare sulla base di quanto effettivamente richiesto dalla Società ai fini della Fornitura.

**"Opere"** significa tutti i lavori e/o le opere di qualsiasi tipologia e/o natura (ivi incluse senza limitazione alcuna tutti i lavori, le attività e le verifiche necessarie, funzionali e/o accessorie alla realizzazione degli stessi), oggetto di Fornitura, che il Fornitore dovrà compiere in favore della Società ai sensi del Contratto e come meglio descritti e individuati, ivi incluso dal punto di vista delle relative caratteristiche progettuali e Specifiche Tecniche, nel relativo ODA e/o nella Documentazione (ivi incluso il relativo Progetto, ove esistente), a seconda del caso.

**"Parti"** significa, collettivamente, la Società e il Fornitore, mentre **"Parte"** significa, singolarmente, uno qualsiasi tra la Società o il Fornitore, a seconda del caso.

**"Piano di Sicurezza e Coordinamento"** o, in breve, **"P.S.C."** significa il piano di sicurezza e coordinamento da redigersi ai sensi, tra gli altri, degli articoli 91 e 100 del Decreto Legislativo 8 aprile 2008, n. 81, come eventualmente variato in fase di realizzazione delle Opere (contenente al suo interno il Piano Operativo di Sicurezza), ed allegato al Contratto, qualora le Opere siano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X del Decreto Legislativo 8 aprile 2008, n. 81.

**"Piano Operativo di Sicurezza"** o, in breve, **"P.O.S."** significa il piano operativa sicurezza da redigersi sulla base di quanto disposto dall'articolo 89, comma 1°, lett. h) del Decreto Legislativo 8 aprile 2008, n. 81, come eventualmente variato in fase di realizzazione delle Opere, ed allegato al Contratto, qualora le Opere siano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X del Decreto Legislativo 8 aprile 2008, n. 81.

**"Progetto"** significa il progetto (ivi inclusi tutti gli eventuali allegati) che illustra in dettaglio le Specifiche Tecniche, gli SLA e le ulteriori caratteristiche progettuali e tecnico qualitative dei Servizi e/o delle Opere, a seconda del caso, e allegato al relativo ODA per formare parte integrante e sostanziale dello stesso oltre che del Contratto.

**"Rifiuti"** ha lo stesso significato agli stessi attribuito dall'articolo 183, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

**"Servizi"** significa i servizi di qualunque tipologia e/o natura, anche professionale, oggetto di Fornitura, che il Fornitore dovrà fornire e/o prestare in favore della Società ai sensi del Contratto e come meglio descritti e individuati, ivi incluso dal punto di vista dei relativi SLA e delle Specifiche Tecniche, nel relativo ODA.



**sistemi e servizi ambientali - assistenza adempimenti tecnico amministrativi**

Sede legale, Amministrativa ed Impianto: Via del Tecchione 46, 20098 S. Giuliano Milanese - MI

Tel. 02 98289086 r.a - Fax amm. 02 98284363 - Fax stoccaggio 02 98289496 - C.F. / P.I. 08668010153 - mail: info@mecomer.it

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Séché Environnement S.A. - Capitale sociale € 51.645,00 i.v.

Mecomer è una società del gruppo:



[www.mecomer.it](http://www.mecomer.it)



"Smaltimento e Recupero Rifiuti" significa (i) l'attività così come definita dall'art. 183, comma 1, lett. z) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e/o (ii) l'attività così come definita dall'art. 183, comma 1, lett. t) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entrambe relative ai Rifiuti, oggetto di Fornitura, che il Fornitore dovrà fornire e/o prestare in favore della Società ai sensi del Contratto e come meglio descritti e individuati nel relativo ODA.

"Società" significa Furia s.r.l., con sede legale in Caorso (PC), via Salvador Allende 2/A, 29012, C.F. 00397380338 e P. IVA 01697830345, REA PC n. 127069 e ciò anche qualora detta società dovesse agire in qualità di mandataria nell'ambito di un RTI o di un ATI.

"SLA" significa i livelli di servizio (c.d. "service level agreement"), ivi incluse le modalità tecniche di esecuzione nonché gli *standard* qualitativi che il Fornitore dovrà rispettare nell'esecuzione della Fornitura, a seconda del caso, come di volta in volta individuati nel relativo ODA e/o nella Documentazione, a seconda del caso.

"Specifiche Tecniche" significa le specifiche tecniche (che descrivono, tra le altre cose, le caratteristiche qualitative, funzionali e applicative), della Fornitura, come di volta in volta descritte nel relativo ODA e/o nella Documentazione, a seconda del caso.

"Trasporto" significa l'attività consistente nel trasportare le cose - ivi inclusi eventualmente i Rifiuti - , oggetto di Fornitura, che dovrà essere eseguita dal Fornitore in favore della Società secondo quanto di volta in volta indicato nel relativo ODA e in conformità a quanto previsto dal Contratto.

"Trattamento Rifiuti" significa l'insieme di operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera s) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, eseguita per conto della Società.

## 2. Oggetto delle CGA

2.1. Lo scopo delle presenti CGA consiste nel disciplinare i rapporti contrattuali tra la Società e il Fornitore aventi ad oggetto l'esecuzione della Fornitura.

2.2. I termini e le condizioni di cui alle presenti CGA si applicano al Contratto concluso tra la Società e il Fornitore in conformità alla procedura di acquisto di cui all'articolo 3 e, in particolare, integreranno automaticamente, di volta in volta, le specifiche condizioni tecniche ed economiche previste nel relativo ODA emesso dalla Società ai sensi del predetto articolo.

## 3. Perfezionamento del Contratto

3.1. L'emissione di qualsiasi ODA da parte della Società dovrà essere considerata dal Fornitore quale mera proposta contrattuale formulata a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile e, in nessun caso, potrà dunque essere considerata quale accettazione, né in tutto né in parte, di qualsiasi proposta e/o offerta precedentemente formulata e/o sottoposta alla Società dal Fornitore, ivi inclusa qualsiasi eventuale Offerta Tecnico-Economica eventualmente presentata dal Fornitore medesimo.

3.2. Qualora il Fornitore intenda accettare l'ODA ricevuto ai sensi del paragrafo 3.1 che precede, il Fornitore emetterà e trasmetterà alla Società una CDO, mediante utilizzazione del medesimo ODA che, a tal fine, dovrà essere restituito alla Società debitamente datato, sottoscritto e controfirmato in ogni sua pagina, da un rappresentante autorizzato del Fornitore in ogni sua parte riservata allo stesso. La CDO, debitamente compilata e sottoscritta come precede, dovrà pervenire alla Società entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi a decorrere dal ricevimento, da parte del Fornitore, del relativo ODA; quanto precede ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1326, comma 2, del Codice civile. Qualora la CDO debitamente compilata e sottoscritta non pervenga entro il termine di cui sopra, l'efficacia dell'ODA e della relativa CDO dovrà intendersi decaduta, ferma, in ogni caso, la facoltà della Società di ritenere efficace la CDO anche se tardivamente pervenuta, ai sensi dell'articolo 1326, comma 3, del Codice civile.

3.3. Fermo quanto previsto nel Contratto in merito a eventuali ulteriori termini e/o condizioni di efficacia del Contratto stesso, quest'ultimo si intenderà pertanto concluso e, in quanto tale, efficace e vincolante tra le Parti, ai termini e condizioni di cui al relativo ODA (come integrate dalle presenti CGA), solo ed esclusivamente in caso di effettiva emissione e trasmissione, da parte del Fornitore, di apposita CDO in conformità al paragrafo 3.2 che precede. Nel caso in cui la CDO trasmessa dal Fornitore rechi qualsiasi modifica, integrazione, riserva e/o deroga rispetto al contenuto del relativo ODA (ivi incluse le presenti CGA), la CDO sarà automaticamente considerata quale nuova proposta contrattuale formulata dal Fornitore che, in quanto tale, potrà essere liberamente rifiutata dalla Società a tutti gli effetti di Contratto e di Legge Applicabile e a proprio insindacabile giudizio.

3.4. Gli ODA controfirmati per accettazione dovranno essere trasmesse dalla Società ovvero dal Fornitore, a seconda del caso, a mezzo posta elettronica.

## 4. Ambito di applicazione delle CGA e interpretazione del Contratto

4.1. In caso di conflitto tra le disposizioni delle presenti CGA e gli specifici termini e condizioni previsti in ciascun ODA, le disposizioni contenute nell'ODA prevarranno.

4.2. Il Fornitore rinuncia all'applicazione di eventuali proprie condizioni generali e particolari di vendita, che dovranno in ogni caso ritenersi prive di ogni efficacia tra le Parti.

4.3. A soli fini di chiarezza, attesa la diversa tipologia e le diverse caratteristiche della Fornitura, le presenti CGA includono (i) sia disposizioni di carattere generale, applicabili indistintamente a qualsiasi tipologia di Fornitura; (ii) sia disposizioni di carattere specifico, riferibili esclusivamente a determinate tipologie di Fornitura che potrebbero, conseguentemente, non trovare applicazione con riferimento al Contratto, qualora lo stesso non abbia ad oggetto l'esecuzione della Fornitura della/e tipologia/e di cui tali clausole si riferiscono.

4.4. Se non diversamente ed espressamente indicato:



sistemi e servizi ambientali - assistenza adempimenti tecnico amministrativi

Sede legale, Amministrativa ed Impianto: Via del Tecchione 46, 20098 S. Giuliano Milanese - MI

Tel. 02 98289086 r.a - Fax amm. 02 98284363 - Fax stoccaggio 02 98289496 - C.F. / P.I. 08668010153 - mail: info@mecomer.it

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Séché Environnement S.A. - Capitale sociale € 51.645,00 i.v.

Mecomer è una società del gruppo:



www.mecomer.it



- (i) tutti i termini in maiuscolo definiti nel Contratto avranno il significato definito nelle presenti CGA;
- (ii) le parole "di cui al presente" e le parole con significato analogo, quando utilizzate nel Contratto, si riferiscono al Contratto stesso nel suo rispettivo complesso e non a una sua particolare disposizione;
- (iii) i termini definiti al singolare avranno lo stesso significato se usati al plurale e viceversa, i termini che si riferiscono a un particolare genere includono tutti i generi. I riferimenti a una persona includono un individuo, una società, un'azienda, una ditta o una *partnership*;
- (iv) qualsiasi riferimento ad articoli, paragrafi o elenchi contenuti nel Contratto sarà considerato un riferimento ad articoli, paragrafi ed elenchi delle CGA o dell'ODA, a seconda dei casi;
- (v) i titoli degli articoli del Contratto sono inseriti solo per comodità e non influiscono sull'interpretazione o sulla costruzione del Contratto stesso;
- (vi) tutti i riferimenti a qualsiasi disposizione di legge, statuto o disposizione statutaria includeranno (a) qualsiasi legislazione subordinata fatta in base ad essa, (b) qualsiasi disposizione che ha modificato o reintrodotto (con o senza modifiche), e (c) qualsiasi disposizione che successivamente la sostituisce o la reintroduce (con o senza modifiche).

## 5. Modifiche delle CGA

**5.1.** La Società e il Fornitore potranno concordare modifiche *ad hoc* alle CGA secondo quanto ritenuto necessario od opportuno nel caso in cui l'ODA rivesta carattere particolare o sussistano determinate circostanze. Tali modifiche dovranno essere stabilite per iscritto in un documento separato sottoscritto da entrambe le Parti, restando inteso che in nessun caso potrà essere considerato documento separato l'eventuale Offerta Tecnico-Economica né le eventuali condizioni generali di vendita del Fornitore né, più in generale, l'ulteriore documentazione predisposta unilateralmente da quest'ultimo anche laddove dovesse essere controfirmata per accettazione dalla Società.

## 6. Informazioni relative alla Fornitura

**6.1.** Il Fornitore sarà considerato il solo ed esclusivo responsabile dell'individuazione dei quantitativi e/o delle stime per determinare la propria Offerta Tecnico-Economica.

**6.2.** In considerazione di quanto previsto dal precedente paragrafo 6.1, il Fornitore dà atto di (i) aver richiesto alla Società tutte le informazioni sufficienti e necessarie per stabilire la propria Offerta Tecnico-Economica, (ii) di aver ricevuto dalla Società tutte le predette informazioni richieste per eseguire la Fornitura e (iii) di essere in possesso di ogni informazione necessaria relativa alla Fornitura e, di conseguenza, di essere pienamente consapevole e informato dell'entità e della natura dei propri obblighi derivanti dal Contratto nonché di tutti i relativi vincoli. Il Fornitore non potrà

pertanto avanzare alcun reclamo e/o richiesta di variazione, aggiustamento e/o revisione del Corrispettivo concordato, trovando a questo proposito esclusiva applicazione quanto previsto dal successivo articolo 9.

## 7. Termini e condizioni generali di Fornitura

**7.1.** Le disposizioni previste dal presente articolo troveranno applicazione a qualsiasi Fornitura, a prescindere dalla relativa natura e/o tipologia.

**7.2.** L'esecuzione della Fornitura costituisce obbligazione di risultato per il Fornitore; resta pertanto inteso che il Fornitore garantirà il raggiungimento di specifici e positivi risultati, da valutarsi volta per volta alla luce dello specifico oggetto della Fornitura, in favore della Società.

**7.3.** La Fornitura dovrà essere pienamente conforme al Contratto e alla Legge Applicabile. A questo proposito, il Fornitore sarà il solo ed esclusivo responsabile della produzione, della buona esecuzione, del corretto funzionamento e delle prestazioni oggetto di Fornitura. Allo stesso tempo, il Fornitore prende atto e accetta che sarà sua esclusiva responsabilità verificare di volta in volta la Legge Applicabile alla Fornitura al fine di garantirne la piena conformità alla stessa oltre che al Contratto.

**7.4.** Il Fornitore dovrà eseguire la Fornitura nel rispetto dei termini e nel luogo, di volta in volta, indicati nel relativo ODA.

**7.5.** Ferma le facoltà della Società di cui all'articolo 15, i termini della Fornitura, come specificati in ciascun ODA, devono considerarsi come perentori, nell'interesse della Società, ai fini della corretta esecuzione del Contratto. Nel caso in cui il Fornitore non rispetti i termini o le tempistiche stabilite per la Fornitura, la Società avrà il diritto di risolvere con effetto immediato, in tutto o in parte, il Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del codice civile, mediante semplice comunicazione scritta al Fornitore, senza che quest'ultimo abbia nulla a che pretendere, nei confronti della Società, a titolo di indennizzo, rimborso, risarcimento e/o quant'altro e fermi gli ulteriori diritti e rimedi che la Società possa vantare ai sensi di Legge Applicabile e/o di Contratto.

**7.6.** Fermo quanto precede, qualora il Fornitore venga a conoscenza di qualsiasi evento o circostanza che gli impediscano di rispettare i termini e le tempistiche contrattualmente stabilite per la Fornitura, a seconda del caso, il Fornitore dovrà prontamente informare la Società mediante comunicazione scritta con indicazione del relativo ritardo stimato nell'esecuzione del Contratto. In questo caso, qualora il Fornitore non sia in grado di indicare una data alternativa che possa risultare conveniente e accettabile per la Società, quest'ultima potrà esercitare il diritto di cui al precedente paragrafo 7.5, secondo periodo.

**7.7.** Fermo tutto quanto precede, nel caso in cui il Fornitore non rispetti i termini di Fornitura, il Fornitore dovrà corrispondere alla Società, a titolo di penale, un importo pari - salvo ove non diversamente previsto nel relativo ODA - allo 0,5% del valore dell'ODA da calcolarsi per ogni giorno di ritardo, che non potrà in ogni caso essere



**sistemi e servizi ambientali - assistenza adempimenti tecnico amministrativi**

Sede legale, Amministrativa ed Impianto: Via del Tecchione 46, 20098 S. Giuliano Milanese - MI

Tel. 02 98289086 r.a - Fax amm. 02 98284363 - Fax stoccaggio 02 98289496 - C.F. / P.I. 08668010153 - mail: info@mecomer.it

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Séché Environnement S.A. - Capitale sociale € 51.645,00 i.v.

Mecomer è una società del gruppo:



[www.mecomer.it](http://www.mecomer.it)



superiore al 10% del valore dell'ODA, fatto salvo, in ogni caso, il diritto della Società di agire, nei confronti del Fornitore, per il risarcimento del maggior danno ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1382 del codice civile. L'applicazione di penali ai sensi del presente paragrafo non potrà in ogni caso esonerare il Fornitore dall'adempimento tardivo della Fornitura. La Società avrà il diritto di compensare eventuali somme dovute al Fornitore a titolo di Corrispettivo, anche se non ancora esigibili, con gli importi dovuti dal Fornitore alla Società a titolo di penale ai sensi del presente paragrafo. A questo proposito, il Fornitore autorizza sin da ora la Società a trattenere i relativi importi, rinunciando a qualsiasi diritto, pretesa, eccezione ed azione in merito. In caso di incapienza, il restante importo a titolo di penale dovrà essere pagato a mezzo bonifico bancario entro il termine di 30 (trenta) giorni di calendario dall'emissione della relativa fattura da parte della Società.

- 7.8.** La Società non assume alcuna responsabilità in merito alla correttezza, veridicità e/o completezza dei dati, delle informazioni e/o dei documenti di qualsiasi natura - ivi inclusa quella tecnica o economica - che abbia già trasmesso e/o comunicato al Fornitore ovvero dovesse eventualmente trasmettere e/o comunicare al Fornitore ai fini della Fornitura, trovando applicazione quanto previsto dal precedente articolo 6. Resta pertanto inteso che la responsabilità del Fornitore per la Fornitura resa ai sensi del Contratto non potrà in nessun caso essere limitata e/o esclusa a causa di errori e/o dell'incompletezza di quanto trasmesso e/o comunicato dalla Società.
- 7.9.** A meno che il relativo ODA non preveda espressamente la facoltà per il Fornitore di consegnare o completare la Fornitura anche in anticipo rispetto al termine ultimo previsto nell'ODA medesimo, il Fornitore dovrà attenersi tassativamente alla data ivi indicata evitando (oltre a qualsiasi tipo di ritardo anche) qualsiasi tipo di anticipo rispetto ai termini di consegna o di completamento della Fornitura stabiliti nel relativo ODA. Pertanto, in caso di consegna o completamento della Fornitura in anticipo da parte del Fornitore, la Società avrà il diritto, a proprio insindacabile giudizio, (i) di addebitare al Fornitore qualsiasi spesa e/o costo connesso a qualunque titolo alla consegna o al completamento della Fornitura in anticipo (ivi inclusi, ove applicabile, quelli connessi al deposito, stoccaggio e/o conservazione dell'oggetto della Fornitura per tutto il periodo), e (ii) in caso di consegna o completamento della Fornitura con più di 7 (sette) Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla data indicata nell'ODA, di rifiutare, in tutto o in parte, la consegna o il completamento della Fornitura e, ove applicabile, restituire al Fornitore, a spese di quest'ultimo, la parte di Fornitura la cui consegna o il cui completamento non è stato oggetto di accettazione da parte della Società.
- 7.10.** Il Fornitore dovrà impiegare il numero di risorse le risorse - umane e materiali - necessarie per l'esecuzione a regola d'arte della Fornitura.
- 7.11.** La Fornitura dovrà essere eseguita a regola d'arte applicando, con la diligenza professionale richiesta dalla

Fornitura e con i più elevati *standard* del settore di riferimento. Il Fornitore dovrà includere nella Fornitura ogni miglioramento e/o nuova conoscenza dallo stesso sviluppata nel periodo intercorrente tra la data di perfezionamento del Contratto e la data di esecuzione della Fornitura in modo che la Società possa beneficiare di ogni e qualsiasi conoscenza in possesso del Fornitore al momento dell'esecuzione della Fornitura.

- 7.12.** La Società potrà richiedere in qualsiasi momento ogni informazione, documento e/o dato (compresi quelli relativi all'organizzazione e alla garanzia della qualità) per verificare la corretta esecuzione della Fornitura. In questo caso, il Fornitore dovrà fornire per iscritto quanto richiesto entro e non oltre il termine di 5 (cinque) Giorni Lavorativi.
- 7.13.** Resta espressamente inteso tra le Parti che, salvo diverso accordo scritto tra le stesse, in nessun caso la sottoscrizione del Contratto comporterà l'attribuzione in favore del Fornitore di alcun diritto di esclusiva e, per l'effetto, la Società, a seconda del caso, resterà pienamente libera di affidare a qualunque fornitore terzo la fornitura di beni e/o servizi simili o identici a quelli oggetto di Fornitura.
- 7.14.** In caso di ODA Aperto, il Fornitore dovrà garantire la disponibilità di quanto oggetto di Fornitura nella quantità indicata nell'ODA Aperto stesso, prendendo atto e accettando sin da ora che la Società potrebbe non avere la necessità di ricevere la quantità ivi indicata e che pertanto non sarà in nessun caso vincolata né tenuta a raggiungere la predetta quantità. Conseguentemente, il Fornitore non potrà avanzare alcuna pretesa verso la Società qualora non dovesse essere raggiunta la quantità di Fornitura così come indicata nell'ODA Aperto.
- 7.15.** Fatto salvo quanto ulteriormente richiesto dalle presenti CGA in merito ai termini e/o condizioni affinché la Fornitura possa considerarsi conforme al Contratto, la Fornitura non potrà in ogni caso intendersi regolarmente e correttamente eseguita qualora il Fornitore dovesse rendersi inadempiente all'obbligo di consegna della Documentazione in favore della Società.
- 7.16.** Il Fornitore prende atto e accetta sin da ora che la Società (anche per il tramite di proprio incaricato) potrà in ogni momento verificare lo stato di avanzamento dell'esecuzione del Contratto e/o effettuare prove in qualsiasi luogo in cui vengono effettuate la Fornitura. Il Fornitore è tenuto a porre rimedio, a proprie spese e sotto la propria esclusiva responsabilità, a ogni difetto o non conformità della Fornitura che dovesse essere rilevato dalla Società prima della consegna o della completa esecuzione della stessa. Fermo quanto precede, resta inteso che la vigilanza e i poteri di verifica esercitati dalla Società non hanno in alcun caso l'effetto di ridurre la responsabilità del Fornitore.
- 8. Termini e condizioni particolari di Fornitura**
- 8.1. Beni**
- 8.1.1.** Le disposizioni previste dal paragrafo 8.1 troveranno applicazione esclusivamente qualora la Fornitura abbia a oggetto Beni.
- 8.1.2.** Fatto salvo per gli eventuali e ulteriori rimedi previsti dal Contratto, la Società avrà il diritto di rifiutare, in



**sistemi e servizi ambientali - assistenza adempimenti tecnico amministrativi**

Sede legale, Amministrativa ed Impianto: Via del Tecchione 46, 20098 S. Giuliano Milanese - MI

Tel. 02 98289086 r.a - Fax amm. 02 98284363 - Fax stoccaggio 02 98289496 - C.F. / P.I. 08668010153 - mail: info@mecomer.it

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Séché Environnement S.A. - Capitale sociale € 51.645,00 i.v.

Mecomer è una società del gruppo:





tutto o in parte, la consegna dei Beni e restituire al Fornitore, a spese dello stesso, i Beni la cui consegna non è stata accettata anche nel caso in cui la consegna dei Beni avverrà oltre i termini indicati nell'ODA.

- 8.1.3.** La proprietà e i rischi connessi all'eventuale perdita dei Beni passeranno in capo alla Società, all'atto della consegna degli stessi in conformità a quanto previsto ai sensi del presente paragrafo 8.1, a meno che la Società non effettui, per qualunque motivo, un pagamento anticipato in relazione a determinati Beni, nel qual caso la proprietà (ma non, invece, i rischi che continueranno ad essere trasferiti in capo alla Società al momento della consegna) si trasferirà in capo alla Società sin dal momento dell'esecuzione di tale pagamento anticipato; quanto precede senza pregiudizio alcuno per il diritto della Società di rifiutare i Beni non conformi al relativo Contratto né a qualsiasi ulteriore diritto o facoltà che la Società possa vantare, nei confronti del Fornitore, ai sensi di Contratto e/o di Legge Applicabile.
- 8.1.4.** Ove non diversamente previsto nel relativo ODA, la consegna dei Beni dovrà essere eseguita in base all'INCOTERM DDP ("Reso sdoganato") 2020 presso il luogo indicato nell'ODA. Sono pertanto a carico del Fornitore l'imballaggio (adeguato alle tipologie di trasporto previste dal relativo ODA), il carico, il trasporto (compresa ogni relativa attività di carattere amministrativo, ivi incluso lo sdoganamento) e lo scarico dei Beni sono a spese e a rischio del Fornitore.
- 8.1.5.** Ogni spedizione e consegna dei Beni dovrà essere accompagnata da una bolla di consegna redatta in duplice copia, nella quale sia riportata l'indicazione del numero dell'ODA. Ove previsto dalla Legge Applicabile, ciascuna bolla di consegna dovrà essere altresì accompagnata dai documenti doganali nonché dalla Documentazione e ogni altra eventuale dichiarazione prevista dalla Legge Applicabile (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la dichiarazione CE di conformità).
- 8.1.6.** A seguito dell'avvenuta consegna, la Società si riserva di verificare la conformità dei Beni consegnati dal Fornitore alle disposizioni del Contratto e di denunciare al Fornitore eventuali vizi e/o difformità riscontrate sui Beni, nel termine di cui al successivo paragrafo 9.3. Resta pertanto espressamente inteso tra le Parti che in nessun caso alla sottoscrizione delle bolle di consegna potrà essere attribuito altro scopo se non quello di constatare l'effettiva avvenuta consegna, restando quindi escluso che questa sottoscrizione possa essere interpretata quale riconoscimento (esplicito o implicito) della conformità dei Beni al Contratto.
- 8.1.7.** Per chiarezza, qualora il Bene oggetto di fornitura fosse un *software* o il Bene comprendesse *software*, la Fornitura includerà, per ragioni di manutenzione e/o adattabilità, tutti i relativi codici sorgente e i relativi codici eseguibili.
- 8.2. Servizi e Opere: verifiche e Collaudi**
- 8.2.1.** Le disposizioni previste dal paragrafo 8.2 troveranno applicazione esclusivamente qualora la Fornitura abbia a oggetto Servizi e Opere. Pertanto, ai fini del presente paragrafo, Fornitura farà esclusivo riferimento alle predette attività.

- 8.2.2.** La Società avrà diritto di verificare, in qualsiasi momento, direttamente e/o per il tramite di terzi propri consulenti, la corretta esecuzione da parte del Fornitore di tutti gli obblighi assunti da quest'ultimo in forza del Contratto, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1662 del codice civile.
- 8.2.3.** Fermo quanto precede, qualora il relativo ODA preveda che il pagamento dei Corrispettivi avvenga a stato di avanzamento lavori anche ai sensi del paragrafo 8.2 che precede, il Fornitore dovrà comunicare alla Società tempestivamente, e per iscritto, il completamento di ciascuno degli stati di avanzamento lavori e/o delle fasi di esecuzione della Fornitura. La Società, a propria volta, entro 8 (otto) Giorni Lavorativi dal ricevimento di detta comunicazione, verificherà, in contraddittorio con il Fornitore, (la parte di) Fornitura eseguita e (i) laddove gli stati di avanzamento lavori e /o delle fasi di esecuzione della Fornitura siano stati effettivamente completati conformemente alla tempistica prevista nel relativo ODA nonché, più in generale, ai termini di cui al Contratto, a rilasciare la certificazione che attesti il completamento del relativo stato di avanzamento lavori e/o dell'esecuzione della Fornitura; ovvero (ii) a comunicare per iscritto al Fornitore le proprie motivate contestazioni sul completamento dello stato di avanzamento lavori e /o delle fasi di esecuzione della Fornitura in conformità al Contratto. Quando il relativo stato di avanzamento lavori e /o delle fasi di esecuzione della Fornitura sia stato approvato dalla Società (e condizionatamente al verificarsi delle eventuali ulteriori condizioni stabilite dal relativo ODA anche ai sensi del paragrafo 8.2 che precede, ivi inclusa la consegna da parte del Fornitore al Committente, prima della scadenza prevista per il pagamento del relativo stato di avanzamento lavori, (a) codice fiscale dei lavoratori impiegati nella Fornitura nonché ogni eventuale variazione riguardante i medesimi soggetti -, (b) di ogni documento attestante l'avvenuto versamento delle ritenute fiscali - e in particolare atto di notorietà ai sensi degli artt. 2 e 47 del D.P.R. 445/2000 redatto in base al modello allegato al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25/02/2008 n. 74; copie del modello F24 di cui all'art. 3 del citato decreto n. 74/2008 corredate delle ricevute attestanti l'avvenuto addebito -, (c) di ogni documento attestante la regolare iscrizione alla lista cd. *white list* di cui all'art. 1, commi 52-57 della Legge n. 190/2012; (d) di ogni documento attestante l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi - e in particolare prospetto analitico redatto in forma libera e contenente 1) il nome dei lavoratori impegnati nella Fornitura, 2) l'ammontare delle retribuzioni corrisposte a ciascun lavoratore e 3) l'indicazione dell'aliquota contributiva applicata e relativi importi contributivi versati, DURC rilasciato dagli istituti previdenziali successivamente alla data di ultimazione della Fornitura o della fase della stessa cui si riferisce il pagamento unitamente ad una dichiarazione secondo la quale i versamenti attestati dal DURC sono riferiti anche ai soggetti di cui al precedente punto (a), regolarità del rapporto di lavoro attraverso esibizione del libro unico del lavoro e nulla-osta di



## sistemi e servizi ambientali - assistenza adempimenti tecnico amministrativi

Sede legale, Amministrativa ed Impianto: Via del Tecchione 46, 20098 S. Giuliano Milanese - MI

Tel. 02 98289086 r.a - Fax amm. 02 98284363 - Fax stoccaggio 02 98289496 - C.F. / P.I. 08668010153 - mail: info@mecomer.it

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Séché Environnement S.A. - Capitale sociale € 51.645,00 i.v.

Mecomer è una società del gruppo:





avviamento al lavoro e contratti di lavoro del personale impiegato nella Fornitura, regolarità del libro presenze, dove sono registrate le presenze giornaliere dei lavoratori, regolare versamento della retribuzione di competenza ai singoli lavoratori, mediante bonifico bancario, assegno circolare o altro elemento che attesti in modo oggettivo l'avvenuta erogazione della retribuzione, con divieto, in ogni caso, di dichiarazioni attestanti il pagamento per denaro contanti; regolare versamento delle ritenute fiscali e dei contributi assicurativi previdenziali nei confronti della Cassa Edile; (e) qualsiasi ulteriore documentazione ragionevolmente richiesta dal Fornitore al Committente al fine di svolgere un approfondito esame della regolarità del Fornitore nella corresponsione delle retribuzioni, nel versamento dei contributi e ritenute fiscali, previdenziali e assicurativi e, in genere, nella corretta, integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali connessi al rapporto di lavoro subordinato in essere con i dipendenti del Fornitore occupati nella Fornitura), il Fornitore avrà diritto ad emettere la relativa fattura.

**8.2.4.** Fermo tutto quanto precede, qualora il relativo ODA stabilisca che l'accettazione della Fornitura e il pagamento dei relativi Corrispettivi da parte della Società sono condizionati all'esito positivo di apposite operazioni di Collaudo, troverà applicazione la procedura descritta ai sensi del presente paragrafo, e segnatamente:

- (i) al completamento della Fornitura il Fornitore ne darà pronta comunicazione scritta alla Società;
- (ii) entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla ricezione della comunicazione del completamento della Fornitura da parte della Società, le Parti daranno inizio alle operazioni di Collaudo, facendosi all'uopo assistere, se del caso, da personale tecnico di propria fiducia, e sottoscrivendo apposito verbale. Resta inteso che tutte le operazioni di Collaudo saranno effettuate sotto l'esclusiva responsabilità della Società e saranno svolte in conformità alle procedure e modalità eventualmente descritte nel relativo ODA;
- (iii) nel corso delle operazioni di Collaudo, la Società verificherà se la Fornitura è stata realizzata a regola d'arte e in conformità al Contratto. Nel caso in cui non vengano riscontrati vizi durante il Collaudo, la Società rilascerà il Certificato di Accettazione. Nel caso in cui, invece, durante le operazioni di Collaudo, venga riscontrata qualsiasi difformità nell'esecuzione della Fornitura, la Società concederà per iscritto al Fornitore un termine comunque non superiore a 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla relativa comunicazione, entro il quale il Fornitore dovrà porre rimedio a tali difformità e/o eseguire le azioni necessarie a rendere la Fornitura, a seconda del caso, conformi al relativo ODA, svolgendo, a spese del Fornitore medesimo, tutte le azioni necessarie per addivenire all'esito positivo del Collaudo, senza alcuna

- (iv) remunerazione e sostenendone integralmente i relativi costi e spese;
- (v) alla scadenza del termine fissato dalla Società come sopra nei casi in cui durante le operazioni di Collaudo venga riscontrata qualsiasi difformità nell'esecuzione della Fornitura, le Parti daranno inizio alle operazioni volte ad accertare l'esecuzione degli interventi correttivi effettuati dal Fornitore. Resta inteso che solo qualora la Società accerti la corretta e integrale esecuzione delle rettifiche e dei lavori di rimedio, la Società rilascerà il Certificato di Accettazione;
- (v) la sottoscrizione del Certificato di Accettazione costituirà il momento di compimento formale e/o di consegna della Fornitura anche ai fini di cui al successivo paragrafo 9.4(ii), e in tale data (condizionatamente al verificarsi delle eventuali ulteriori condizioni eventualmente previste dal relativo ODA) il Fornitore avrà diritto a emettere la fattura relativa al Corrispettivo ovvero, a seconda del caso, alla parte di Corrispettivo allocata all'ultimo stato di avanzamento lavori e/o alla fase di esecuzione della Fornitura.

**8.2.5.** Il Fornitore dovrà prestare in buona fede, in favore della Società e dei suoi consulenti, tutta la collaborazione necessaria al fine di consentire un adeguato svolgimento delle verifiche e delle operazioni di Collaudo di cui al presente articolo, ivi incluso – senza limitazione alcuna – mettendo a disposizione del Fornitore e/o dei relativi consulenti tutte le informazioni utili a tal fine.

**8.2.6.** Ove applicabile tenuto conto della natura della Fornitura (o Servizi, Opera e/o Subappalto), il Fornitore dovrà ottemperare a ogni disposizione a suo carico prevista dalla normativa di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2008, n. 81, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative alla redazione del P.S.C. o del P.O.S..

### **8.3. Intermediazione Rifiuti**

**8.3.1.** La disposizione prevista dal paragrafo 8.3 troverà applicazione esclusivamente qualora la Fornitura abbia a oggetto l'Intermediazione Rifiuti.

**8.3.2.** Il Fornitore dovrà (i) verificare che tutti gli operatori coinvolti per qualsiasi attività che verrà eseguita nell'ambito dell'Intermediazione Rifiuti per il – ivi incluse quelle funzionali e strumentali al – trattamento e il recupero dei Rifiuti siano regolarmente in possesso di ogni Autorizzazione necessaria e richiesta dalla Legge Applicabile per le relative attività e (ii) comunicare tempestivamente e, in ogni caso, entro e non oltre il termine di 1 (uno) Giorno Lavorativo alla Società qualsiasi notizia e/o evento pregiudizievole relativamente alle Autorizzazioni in possesso del Fornitore e/o degli operatori coinvolti nelle attività da espletarsi nell'ambito dell'Intermediazione Rifiuti. Il Fornitore riconosce la natura essenziale dell'obbligazioni di cui al presente paragrafo e, pertanto, sarà tenuto a manlevare e tenere integralmente indenne la Società contro ogni danno che



**sistemi e servizi ambientali - assistenza adempimenti tecnico amministrativi**

Sede legale, Amministrativa ed Impianto: Via del Tecchione 46, 20098 S. Giuliano Milanese - MI

Tel. 02 98289086 r.a - Fax amm. 02 98284363 - Fax stoccaggio 02 98289496 - C.F. / P.I. 08668010153 - mail: info@mecomer.it

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Séché Environnement S.A. - Capitale sociale € 51.645,00 i.v.

Mecomer è una società del gruppo:





quest'ultima dovesse subire a causa della violazione delle obbligazioni assunte dal Fornitore ai sensi del presente paragrafo.

- 8.3.3.** Copia (i) delle Autorizzazioni richiesta dalla Legge Applicabile per l'Intermediazione Rifiuti, (ii) dell'Impianto di Smaltimento e Recupero richiesta dalla Legge Applicabile nonché ogni altra documentazione richiesta dalla medesima Legge Applicabile dovranno essere preventivamente consegnate alla Società e ogni modificazione e/o integrazione alla essa relativa dovrà essere comunicata alla Società secondo le tempistiche che dovessero rendersi necessarie al fine di prevenire eventuali danni alla Società. Resta inteso che il Fornitore dovrà manlevare e tenere integralmente indenne la Società contro ogni e qualsivoglia danno che la Società dovesse subire a causa della violazione delle obbligazioni assunte dal presente paragrafo.
- 8.3.4.** Il Fornitore dovrà svolgere l'Intermediazione Rifiuti dallo stabilimento indicato nel relativo ODA sino all'Impianto di Smaltimento e Recupero. Ogni informazione relativa all'Impianto di Smaltimento e Recupero dovrà essere preventivamente comunicata per iscritto alla Società, fermo restando che la Società avrà il diritto di disporre il recupero dei Rifiuti presso un destinatario diverso dall'Impianto di Smaltimento e Recupero previa comunicazione scritta al Fornitore.
- 8.3.5.** Qualora, per qualsiasi causa o motivo, l'Impianto di Smaltimento e Recupero non ricevesse la consegna dei Rifiuti o comunque non li sottoponesse a trattamento così come preventivamente pattuito con la Società (ivi incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo per la perdita di validità delle proprie autorizzazioni, il fatto e/o l'atto di una pubblica autorità, l'inadempimento ecc.) le conseguenze di tali eventi non potranno essere imputate alla Società con conseguente esenzione di ogni responsabilità per quest'ultima.
- 8.3.6.** Il Fornitore dovrà in qualità di intermediario di rifiuti, disporre, per conto della Società/produttore dei Rifiuti, il recupero dei Rifiuti per l'operazione di recupero, come di volta in volta indicata nel relativo ODA, con affidamento degli stessi al gestore dell'Impianto di Smaltimento e Recupero.
- 8.3.7.** Il Fornitore dovrà inoltre:
- (i) comunicare alla Società gli esiti dei controlli sui carichi di Rifiuti (incluse, per esempio, verifiche sulla qualità e quantità dei Rifiuti) entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore dalla consegna di ciascun carico di Rifiuti presso l'Impianto di Smaltimento e Recupero;
  - (ii) nell'ipotesi di rinvenimento di materiali diversi dai Rifiuti e/o di Rifiuti non conformi alle specifiche concordate, informare tempestivamente la Società per iscritto. In questo caso, entro le 12 (dodici) ore dal ricevimento della predetta comunicazione, il Fornitore potrà nominare un ispettore tecnico indipendente per svolgere una verifica presso l'Impianto di Smaltimento e Recupero al fine di verificare l'eventuale fondatezza delle contestazioni. Le conclusioni del suddetto

ispettore saranno definitive e vincolanti per entrambe le Parti;

- (iii) a organizzare e coordinare il trasporto i Rifiuti dallo stabilimento indicato nell'ODA all'Impianto di Smaltimento e Recupero;
  - (iv) disporre per conto della Società l'effettuazione delle operazioni di recupero dei presso l'Impianto di Smaltimento e Recupero;
  - (v) ove applicabile, consegnare alla Società: (a) una copia del documento di cui all'Allegato VII del Regolamento (CE) 1013/2006 come successivamente modificato ed integrato, regolarmente timbrato e firmato, nei termini della Legge Applicabile, per spedizioni transfrontaliere di rifiuti; (b) una dichiarazione scritta di avvenuto recupero non-intermedio non appena ricevuta dall'Impianto di Smaltimento e Recupero; (c) una dichiarazione di avvenuto smaltimento; (d) ogni ulteriore documentazione e/o dichiarazione che dovesse rendersi necessaria alla luce della Legge Applicabile.
- 8.3.8.** Il Fornitore dovrà concordare con la Società un programma di consegna dei Rifiuti su base settimanale.
- 8.3.9.** In conformità con il predetto programma di consegna settimanale, il Fornitore dovrà confermare alla Società ogni giovedì le date di ciascun carico di Rifiuti relative alla settimana successiva.
- 8.4. Smaltimento e Recupero Rifiuti**
- 8.4.1.** Le disposizioni previste dal paragrafo 8.4 troveranno applicazione esclusivamente qualora la Fornitura abbia a oggetto lo Smaltimento e Recupero Rifiuti.
- 8.4.2.** Il Fornitore dovrà eseguire, presso l'Impianto di Smaltimento e Recupero, lo Smaltimento e Recupero Rifiuti secondo le quantità di Rifiuti indicati nel relativo ODA e conferiti dalla Società.
- 8.4.3.** Copia (i) delle Autorizzazioni richiesta dalla Legge Applicabile per lo Smaltimento e Recupero Rifiuti, (ii) dell'Impianto di Smaltimento e Recupero richieste dalla Legge Applicabile nonché (iii) ogni altra documentazione richiesta dalla medesima Legge Applicabile - ivi inclusa la copia della documentazione attestante la corretta adesione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) e dell'espletamento degli obblighi che ad essa conseguono - dovranno essere preventivamente consegnate alla Società, entro 24 (ventiquattro) ore dal perfezionamento del Contratto - ovvero entro il diverso termine che dovesse rendersi necessario per la conformità alla Legge Applicabile -, e ogni modificazione e/o integrazione alla essa relativa dovrà essere comunicata alla Società secondo le tempistiche che dovessero rendersi necessarie al fine di prevenire eventuali danni alla Società. Resta inteso che il Fornitore dovrà manlevare e tenere integralmente indenne la Società contro ogni e qualsivoglia danno che la Società dovesse subire a causa della violazione delle obbligazioni assunte dal presente paragrafo.
- 8.4.4.** Ogni operazione dovrà essere debitamente documentata dal Fornitore, per quanto di propria competenza, in base alla Legge Applicabile.



**sistemi e servizi ambientali - assistenza adempimenti tecnico amministrativi**

Sede legale, Amministrativa ed Impianto: Via del Tecchione 46, 20098 S. Giuliano Milanese - MI

Tel. 02 98289086 r.a - Fax amm. 02 98284363 - Fax stoccaggio 02 98289496 - C.F. / P.I. 08668010153 - mail: info@mecomer.it

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Séché Environnement S.A. - Capitale sociale € 51.645,00 i.v.

Mecomer è una società del gruppo:





- 8.4.5.** Salvo ove non diversamente previsto nel relativo ODA, il ritiro presso lo stabilimento di volta in volta indicato nell'ODA, il carico sugli automezzi, il trasporto e lo scarico dei Rifiuti interessati presso l'Impianto di Smaltimento e Recupero Rifiuti sarà a esclusiva cura, spesa e responsabilità del Fornitore.
- 8.4.6.** Il Fornitore dovrà concordare con la Società un programma di consegna dei Rifiuti su base settimanale.
- 8.4.7.** Il ritiro dei Rifiuti dovrà avvenire entro e non oltre il termine indicato nel relativo ODA e, salva in ogni caso la programmazione settimanale concordata, potrà essere eseguito in qualsiasi giorno della settimana, nell'orario che verrà comunicato di volta in volta, e dovrà essere eseguito in modo da non arrecare pregiudizio all'attività della Società. Resta ovviamente inteso che il ritiro e la movimentazione dei Rifiuti dovrà avvenire alla presenza di un rappresentante della Società e secondo le direttive che verranno impartite di volta in volta dalla Società.
- 8.4.8.** Il Fornitore prende atto e accetta che a ogni attività di Smaltimento e Recupero Rifiuti, ivi inclusa la pesatura preventiva e successiva dei Rifiuti per l'individuazione del netto, potrà partecipare un rappresentante della Società col quale tali attività andranno eseguite in contraddittorio.
- 8.5. Trasporto**
- 8.5.1.** Le disposizioni previste dal paragrafo 8.5 troveranno applicazione esclusivamente qualora la Fornitura abbia a oggetto il Trasporto. Quando il Trasporto avrà a oggetto Rifiuti troveranno applicazione anche, nei limiti in cui essere siano applicabili alla luce dello specifico oggetto della Fornitura, le previsioni specifiche di cui ai paragrafi 8.3 e 8.4 e, quando verranno svolte congiuntamente anche altre attività consistenti in Servizi e/o Subappalto, troveranno altresì applicazione tutte le disposizioni previste nel Contratto relative agli stessi.
- 8.5.2.** La Società non assume alcun impegno minimo in merito all'ammontare dei servizi, alla cadenza degli stessi o continuità nel tempo; pertanto, il Fornitore non potrà avanzare alcuna pretesa in caso di mancato o saltuario e discontinuo utilizzo del Trasporto da parte della Società. Al contrario, il Fornitore dovrà garantire gli SLA indicati nell'ODA e fare in modo che i propri automezzi siano disponibili secondo la quantità, le date e gli orari richiesti dalla Società.
- 8.5.3.** Qualunque profilo d'inidoneità tecnico o normativo del Fornitore, che esuli dalla mancata iscrizione agli Albi prescritti dalla Legge Applicabile, per una qualsiasi delle fasi del servizio da prestare in esecuzione del Contratto, dovrà essere segnalato dal Fornitore stesso, restando a carico di quest'ultimo ogni effetto dannoso che dovesse derivare alla Società a causa della mancata tempestiva comunicazione di queste circostanze.
- 8.5.4.** Il Fornitore sarà il solo ed esclusivo responsabile della conformità dell'organizzazione predisposta e dei mezzi impiegati per erogare il Trasporto richiesto nel relativo ODA con la Legge Applicabile vigente, ivi incluse – ove applicabile – quelle relative alle misure di pulizia degli automezzi utilizzati e dei contenitori impiegati alle specifiche disposizioni e prescrizioni riportate

nell'Autorizzazione al trasporto di rifiuti ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

- 8.5.5.** Il Fornitore è inoltre responsabile in via esclusiva dell'individuazione della disciplina della Legge Applicabile a ciascuna fase e prestazione del Trasporto, mentre sarà onere della Società individuare correttamente la caratterizzazione dei Rifiuti prima di ogni carico e della verifica dell'iscrizione del Fornitore nell'Albo degli Autotrasportatori merci conto terzi ed in quello Nazionale dei Gestori Ambientali. Al fine di consentire alla Società di espletare le opportune verifiche, il Fornitore dovrà fornire ogni Autorizzazione richiesta dalla Legge Applicabile per l'attività di Trasporto – e, ove applicabile, anche quella relativa ai Rifiuti – e troverà applicazione, *mutatis mutandis*, quanto previsto dai precedenti paragrafi 8.3.3 e 8.4.3 anche con riferimento alle eventuali assicurazioni previste dalla Legge Applicabile.
- 8.5.6.** Il Trasporto dovrà essere effettuato nel tempo più breve. Le soste dovranno rappresentare un'eccezione nei Trasporti (eccetto i riposi degli autisti ogni 8 (otto) ore di guida previsti dal testo unico della strada Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285). Il Fornitore dovrà, se del caso, comprovare che la sosta sia dettata da esigenze di Trasporto ed il mezzo nel caso dovrà sostare nell'ambito del tragitto indicato nel formulario. Queste circostanze anomale dovranno essere indicate e trascritte dal Fornitore nel formulario di cui all'articolo 193 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- 8.5.7.** Qualora i Rifiuti oggetto di Trasporto dovessero essere comprese nella classificazione di cui all'Accordo Europeo per il Trasporto di Merci Pericolose (ADR), il Fornitore dovrà rigorosamente utilizzare automezzi specificamente autorizzati e dotati dei dispositivi di sicurezza necessari, impiegando personale munito di idonea qualifica (Patentino in corso di validità); per l'esecuzione di questi Trasporti dovranno essere rispettate le regole definite dal regolamento ADR vigente, in modo che ogni membro dell'equipaggio sia in grado di comprenderle ed applicarle come previsto dal regolamento ADR in corso di validità, relativamente alla disciplina del trasporto delle merci/rifiuti pericolosi su strada.
- 8.5.8.** Prima della partenza del Trasporto, i membri dell'equipaggio del veicolo impiegato dovranno informarsi circa le merci pericolose caricate a bordo e consultare le istruzioni relative alle misure da prendere in caso di emergenza ed incidente. Il formato delle istruzioni di sicurezza dovrà corrispondere, per forma e contenuto, al modello indicato nel testo ADR in corso di validità al momento del perfezionamento del Contratto.
- 8.5.9.** Si dà atto che tutte le fasi della raccolta e Trasporto dei Rifiuti sono regolamentate dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 con particolare riferimento ai documenti di accompagnamento dei rifiuti definiti "Formulari di identificazione rifiuti" (cd. FIR) e dall'eventuale documentazione relativa al trasporto transfrontaliero di rifiuti (REG. CE 1013/2006). Si dà altresì atto che il Fornitore è a conoscenza del fatto che questa documentazione sostituisce la scheda di trasporto prevista dal Decreto Legislativo 21 novembre

#### sistemi e servizi ambientali - assistenza adempimenti tecnico amministrativi

Sede legale, Amministrativa ed Impianto: Via del Tecchione 46, 20098 S. Giuliano Milanese - MI

Tel. 02 98289086 r.a - Fax amm. 02 98284363 - Fax stoccaggio 02 98289496 - C.F. / P.I. 08668010153 - mail: info@mecomer.it

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Séché Environnement S.A. - Capitale sociale € 51.645,00 i.v.

Mecomer è una società del gruppo:





2005, n. 286, come successivamente modificato dal Decreto Legislativo n. 214/2008. Il Fornitore dovrà costantemente istruire i conducenti dei propri mezzi sulle modalità di compilazione e di custodia della predetta documentazione. Nessun conducente potrà allontanarsi dal luogo di carico senza la predetta documentazione, oltre naturalmente a tutta l'ulteriore documentazione obbligatoria di competenza del Fornitore, che dovrà essere custodita a cura e sotto la sua responsabilità all'impianto di destinazione definito nell'ODA.

**8.5.10.** Le soste non verranno riconosciute nel caso di Evento di Forza Maggiore e per ulteriori fatti non imputabili alla Società. Il Fornitore sarà tenuto in ogni caso al rispetto dei pesi massimi di carico autorizzati per il trasporto dalla Legge Applicabile vigente; alla verifica e soddisfacimento di tutte le condizioni applicabili riportate nell'allegato I e II al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Interno del 22 febbraio 2006; al rispetto di quanto previsto dal testo unico della strada Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 di cui agli articoli 61, 62, 142, 164, 167, 168, 174.

**8.5.11.** Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 83-bis, dal comma 4-bis al comma 4-sexies del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, il Fornitore dovrà consegnare alla Società, prima dell'inizio della Fornitura, l'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data anteriore a 3 (tre) mesi, dalla quale risulti che il Fornitore è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali. Resta espressamente inteso tra le Parti che il Contratto avente a oggetto il Trasporto si intende subordinato alla regolare consegna di quanto previsto nel periodo che precede e che il Fornitore dovrà pertanto manlevare e tenere integralmente indenne la Società contro ogni e qualsivoglia danno che quest'ultima dovesse subire a causa del mancato adempimento alla disposizione di cui al presente paragrafo.

**8.5.12.** È espressamente vietato che il Fornitore possa far ricorso a eventuali soggetti terzi sub vettori per eseguire una o più parti del Trasporto, salvo autorizzazione da parte della Società. Le attività svolte in difformità a tale divieto non sono opponibili alla Società. Resta ovviamente inteso tra le Parti che, qualora autorizzato, il Fornitore sarà tenuto, *mutatis mutandis*, alla previsione di cui al precedente paragrafo 8.5.11 e manleverà e terrà la Società integralmente indenne contro ogni danno che quest'ultima dovesse subire a causa della violazione di quanto ivi previsto.

## **9. Dichiarazioni e garanzie**

### **9.1. Dichiarazioni e garanzie relative ai requisiti del Fornitore**

**9.1.1.** Con il perfezionamento del Contratto, il Fornitore dichiara e garantisce che:

(i) è in possesso di tutte le competenze, le capacità, l'esperienza, i requisiti giuridici, tecnici, economici e finanziari oltre che di disporre di tutti i mezzi, delle risorse (in termini di mezzi, attrezzature e personale ecc.) e dell'organizzazione necessarie, al fine di dare

corretta esecuzione al Contratto e di adempiere regolarmente e compiutamente a tutte le obbligazioni assunte dal Fornitore ai sensi del Contratto medesimo nel rispetto di qualsiasi disposizione di Legge Applicabile;

(ii) la sottoscrizione, da parte del Fornitore, del Contratto così come l'assunzione e la corretta esecuzione e adempimento, da parte del Fornitore, delle obbligazioni previste ai sensi del Contratto medesimo non comporta, né comporterà, in alcun modo, né direttamente né indirettamente, la violazione di qualunque previsione di Legge Applicabile, di qualsiasi provvedimento o decisione di qualunque autorità competente, di qualsiasi obbligo o impegno assunto, da parte del Fornitore, in forza di contratti, accordi e/o intese conclusi o raggiunti con soggetti terzi ovvero di qualsiasi diritto o facoltà, di qualunque natura, di soggetti terzi;

(iii) è in possesso, alla data di perfezionamento del Contratto, di tutti i permessi, le autorizzazioni, consensi e approvazioni richieste, ai sensi di qualsiasi disposizione di Legge Applicabile e/o di qualsiasi provvedimento di autorità competente, al fine di dare corretta esecuzione agli obblighi assunti dal Fornitore ai sensi del Contratto medesimo e che tali autorizzazioni, permessi, consensi e/o approvazioni resteranno in vigore, validi ed efficaci per tutta la durata del Contratto;

(iv) se del caso, con particolare riferimento all'Intermediazione Rifiuti, che è regolarmente iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella qualità di trasportatore nonché intermediario di rifiuti in relazione ai rifiuti classificati con i codici e nelle categorie e classi di cui ai Rifiuti e che l'Impianto di Smaltimento e Recupero di Rifiuti si è reso disponibile a ricevere i Rifiuti, e che inoltre è in possesso delle ulteriori qualifiche richieste dalla Legge Applicabile per le eventuali ulteriori attività oggetto di Fornitura (es. operatore logistico, vettore terrestre, marittimo, aereo ecc.);

(v) se del caso, qualora la Fornitura includesse il Trasporto o comunque il trasporto dovesse essere reso dal Fornitore nell'ambito per servizi diversi dal Trasporto, è regolarmente iscritto all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori e che tutti i mezzi impiegati per tali attività sono regolarmente registrati e/o iscritti presso gli albi o i registri prescritti dalla Legge Applicabile all'attività di trasporto;

(vi) se del caso, con particolare riferimento al caso in cui il Trasporto abbia a oggetto Rifiuti, che (a) è in possesso delle Autorizzazioni previste dalla Legge Applicabile, nazionale e comunitaria, anche in relazione all'eventuale trasporto transfrontaliero dei rifiuti oggetto del Contratto; (b) è in possesso della specifica iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che



**sistemi e servizi ambientali - assistenza adempimenti tecnico amministrativi**

Sede legale, Amministrativa ed Impianto: Via del Tecchione 46, 20098 S. Giuliano Milanese - MI

Tel. 02 98289086 r.a - Fax amm. 02 98284363 - Fax stoccaggio 02 98289496 - C.F. / P.I. 08668010153 - mail: info@mecomer.it

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Séché Environnement S.A. - Capitale sociale € 51.645,00 i.v.

Mecomer è una società del gruppo:





- effettuano la gestione dei rifiuti ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- (vii) se del caso, qualora la Fornitura includesse l'Intermediazione di Rifiuti, è regolarmente in possesso di ogni Autorizzazione per lo svolgimento dell'Intermediazione Rifiuti e dello Smaltimento e Recupero Rifiuti e che è munito di ogni Autorizzazione richiesta dalla Legge Applicabile relativamente all'Impianto di Smaltimento e Recupero, il quale è e resterà valido per l'intera durata del Contratto;
- (viii) darà immediata comunicazione alla Società della sospensione, della modifica o della revoca delle Autorizzazioni anzidette non oltre il giorno successivo a quello della sua conoscenza legale effettiva, salvo che la peculiarità della situazione contingente richieda, con maggiore urgenza, l'ulteriore anticipazione telefonica;
- (ix) non ha commesso e non è a conoscenza di alcun atto o omissione, che potrebbe, direttamente o indirettamente, influenzare negativamente il continuo rispetto delle dichiarazioni e garanzie di cui ai precedenti punti (iii), (iv), e (v);
- (x) è, e sarà, l'unico responsabile nei confronti della Società della completa esecuzione della Fornitura a regola d'arte;
- (xi) di ben conoscere e accettare i principi del Codice Etico della Società e di prendere atto del fatto che la Società ha adottato un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo (il "Modello 231") ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001 (il "Decreto") e, in particolare, di impegnarsi a rispettare rigorosamente i principi di cui al Codice Etico della Società e i contenuti del Modello 231 adottato dalla Società, così come, ove applicabile, i principi di cui alle procedure pubblicato sul sito della Società, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quella della Politica Aziendale per la Qualità, l'Ambiente, la Salute e la Sicurezza sul Lavoro (Politica QAS), della Dichiarazione Ambientale, della "Stop Work Policy" e del Codice di Condotta Anti-Corruzione, nonché tutte quelle che dovessero essere pubblicate, di volta in volta, sul sito della Società al momento del perfezionamento del Contratto;
- (xii) nell'esecuzione del Contratto, userà le risorse, ivi inclusi i Materiali, l'energia e l'acqua, in modo responsabile, efficiente e evitando sprechi degli stessi, al fine di ridurre quanto più possibile l'impatto della produzione sull'ambiente.

In caso di violazione delle suddette dichiarazioni da parte del Fornitore, la Società avrà diritto di risolvere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile o, in ogni caso, di recedere unilateralmente dal Contratto, anche in via anticipata, con effetto immediato a mezzo di semplice comunicazione scritta, senza alcun onere a carico della Società e con addebito al Fornitore di ogni maggiore spesa e/o costo sostenuto

dalla Società in conseguenza di quanto precede, e fatto salvo qualsiasi ulteriore diritto o rimedio che la Società possa vantare, in relazione a quanto precede, ai sensi di Contratto o di Legge Applicabile.

## 9.2. Dichiarazioni e garanzie relative al personale del Fornitore

9.2.1. Le disposizioni di cui al presente paragrafo 9.2 troveranno applicazione esclusivamente qualora la Fornitura abbia a oggetto Servizi, Opere, Subappalto, Intermediazione Rifiuti, Smaltimento e Recupero Rifiuti, Trasporto. Ai fini del presente paragrafo, Fornitura farà esclusivo riferimento alle predette attività.

9.2.2. Con il perfezionamento del Contratto, il Fornitore dichiara e garantisce, nei limiti di volta in volta applicabili, che:

- (i) la Fornitura sarà eseguita dal Fornitore mediante l'impiego di personale altamente qualificato, dotato dell'esperienza, capacità e competenze tecniche necessarie e prescritte dalla Legge Applicabile al fine di adempiere correttamente alle obbligazioni assunte dal Fornitore ai sensi del Contratto e in numero adeguato rispetto agli obblighi dallo stesso assunti. La Società potrà richiedere l'immediato allontanamento del personale del Fornitore che, in considerazione di specifici e comprovati comportamenti non offra adeguate garanzie per la puntuale esecuzione della Fornitura e/o il cui comportamento possa pregiudicare le attività funzionali al corretto adempimento degli obblighi di cui al Contratto;
- (ii) ottempera e ottempererà a tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni della Legge Applicabile in materia di lavoro e previdenza sociale, ivi comprese le regole generali di igiene sul posto di lavoro, le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la previdenza sociale per disoccupazione involontaria, invalidità o vecchiaia, tubercolosi ed altre malattie professionali, la tutela dei lavoratori in caso di appalto con particolare riferimento al Decreto Legislativo 8 aprile 2008, n. 81, come meglio precisato ai sensi del paragrafo 19.2 che segue, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dei lavori per la tutela dei lavoratori. A tal proposito, dietro semplice richiesta scritta della Società, il Fornitore dovrà dare in visione e produrre copia dei libri paga, dei libri matricola, dei nulla-osta di avviamento al lavoro, delle ricevute dei versamenti effettuati agli Istituti previdenziali ed assicurativi, fiscali e di sicurezza sul lavoro, nonché di tutti gli altri documenti occorrenti ad un approfondito esame della sua regolarità nella corresponsione delle retribuzioni, nel versamento dei contributi fiscali e previdenziali ed in genere nella corretta, integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di Legge Applicabile e contrattuali connessi al rapporto di



## sistemi e servizi ambientali - assistenza adempimenti tecnico amministrativi

Sede legale, Amministrativa ed Impianto: Via del Tecchione 46, 20098 S. Giuliano Milanese - MI

Tel. 02 98289086 r.a - Fax amm. 02 98284363 - Fax stoccaggio 02 98289496 - C.F. / P.I. 08668010153 - mail: info@mecomer.it

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Séché Environnement S.A. - Capitale sociale € 51.645,00 i.v.

Mecomer è una società del gruppo:





- (iii) lavoro subordinato in essere con i dipendenti occupati nell'esecuzione della Fornitura;
- (iv) provvede e provvederà agli oneri derivanti dalle spese di vitto e alloggio del proprio personale;
- (iv) il Fornitore si obbliga a fare in modo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1381 del codice civile, che il personale impiegato nell'esecuzione della Fornitura rispetti, nel corso dell'esecuzione del Contratto, le *polices*, linee guida e regolamenti della Società di volta in volta in vigore.

Il Fornitore dichiara e garantisce, inoltre, di assumersi interamente la responsabilità dell'operato dei propri dipendenti, così da sollevare e tenere pienamente indenne la Società da ogni e qualsiasi danno causato a terzi dai dipendenti della Società ovvero da altri soggetti che agiscano a qualsiasi titolo per conto della Società.

### 9.3. Dichiarazioni e garanzie relative ai Beni

9.3.1. Con il perfezionamento del Contratto, il Fornitore dichiara e garantisce:

- (i) che i Beni saranno conformi, sotto qualsiasi aspetto, alle Specifiche Tecniche (ivi incluse le Specifiche Tecniche indicate nella relativa Documentazione) e ai migliori standard qualitativi e funzionali generalmente adottati nel settore industriale di riferimento per Beni simili o comparabili ai Beni oltre che idonei allo specifico uso cui sono destinati;
- (ii) che i Beni saranno immuni da qualsiasi vizio, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, qualsiasi vizio di progettazione, nei materiali, di manodopera (ivi inclusi vizi di carattere estetico) che li renda, anche solo in parte, inadatti allo specifico uso cui sono destinati ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1490 del codice civile; in deroga a quanto previsto dall'articolo 1495 del codice civile, la Società decadrà dal diritto alla garanzia di cui al presente paragrafo qualora non denunci i vizi al Fornitore entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla scoperta;
- (iii) il buon funzionamento dei Beni per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla consegna dei Beni, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1512 del codice civile;
- (iv) che i Beni saranno progettati, fabbricati, imballati, confezionati e trasportati nel pieno rispetto di ogni e qualsiasi disposizione di Legge Applicabile, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le disposizioni in materia di buona fabbricazione e sicurezza dei Beni, in materia di imballaggio, confezionamento ed etichettatura dei Beni e trasporto di merci speciali e/o pericolose;
- (v) che i Beni saranno (a) fabbricati con materiali e componenti di ottima qualità; (b) di nuova fabbricazione e (c) non conterranno materiali e/o componenti usati, riciclati e/o riasssemblati, salvo che sia diversamente concordato tra le Parti;

- (vi) che i Beni non sono gravati da garanzie reali o da vincoli derivanti da, sequestro, pignoramento o da qualsivoglia altra procedura esecutiva né da oneri o da diritti reali o personali di qualsiasi soggetto terzo, vincoli, restrizioni, di qualsivoglia natura, che ne diminuiscano il libero godimento da parte della Società, il tutto ai sensi e per gli effetti agli articoli 1482 e 1489 del codice civile;
- (vii) che nessun soggetto terzo rivendicherà la proprietà dei Beni, né alcun tipo di diritto personale e/o reale sugli stessi né, in generale, potrà vantare alcuna pretesa, di qualsivoglia natura, sugli stessi, il tutto ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1476, comma 1, numero 3), 1481 e 1483 del codice civile;
- (viii) che metterà a disposizione, per un periodo di 10 (dieci) anni dalla consegna dei Beni secondo quanto previsto dal Contratto pezzi di ricambio necessari per il mantenimento e la manutenzione dei Beni;
- (ix) che informerà la Società di ogni eventuale rischio di obsolescenza o di fermo della produzione di pezzi di ricambio.

Con espresso riferimento alla garanzia di cui al precedente paragrafo 9.3.1(ii), qualora si verifichi un difetto di funzionamento di un Bene nel corso del predetto periodo di garanzia, la Società ne darà tempestiva comunicazione scritta al Fornitore il quale sarà tenuto, a scelta della Società, a riparare il Bene ovvero, qualora ciò non sia possibile, a sostituirlo senza spese per la Società in entrambi i casi. Qualora il Fornitore non dovesse adempiere a quanto precede, la Società potrà risolvere il Contratto con il Fornitore, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del codice civile, e affidare la Fornitura a un terzo a spese del Fornitore. Qualora la Società, per qualsivoglia ragione, dovesse rifiutare parte dei Beni al momento della loro consegna, il valore dei Beni rifiutati verrà decurtato dagli importi che la Società dovrà corrispondere al Fornitore. Inoltre, qualora i Beni siano impiegati all'interno dei processi produttivi della Società, il Fornitore garantirà anche la sostituzione e lo smaltimento degli scarti che siano risultati alla Società in ragione di detto malfunzionamento e non siano invece dovuti al normale processo di produzione della Società stessa. Il Fornitore prende atto e accetta infine che, in caso di rifiuto totale o parziale dei Beni, la Società terrà a disposizione del Fornitore i Beni rifiutati presso il luogo di consegna per un periodo di 15 (quindici) giorni di calendario; trascorso questo periodo, la Società potrà decidere a sua esclusiva discrezione se restituire al Fornitore questi Beni a proprie spese e rischio, fermo restando che i costi derivanti dal rifiuto totale e/o parziale dei Beni sono a carico del Fornitore.

### 9.4. Dichiarazioni e garanzie relative ai Servizi e alle Opere

9.4.1. Le disposizioni di cui al presente paragrafo 9.4 troveranno applicazione esclusivamente qualora la Fornitura abbia a oggetto Servizi, Opere e Subappalto. Ai fini del presente paragrafo, Fornitura farà esclusivo riferimento alle predette attività.

9.4.2. Con il perfezionamento del Contratto, il Fornitore dichiara e garantisce:



### sistemi e servizi ambientali - assistenza adempimenti tecnico amministrativi

Sede legale, Amministrativa ed Impianto: Via del Tecchione 46, 20098 S. Giuliano Milanese - MI

Tel. 02 98289086 r.a - Fax amm. 02 98284363 - Fax stoccaggio 02 98289496 - C.F. / P.I. 08668010153 - mail: info@mecomer.it

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Séché Environnement S.A. - Capitale sociale € 51.645,00 i.v.

Mecomer è una società del gruppo:





Mecomer® s.r.l.

- (i) che la Fornitura sarà eseguita dal Fornitore a regola d'arte e sarà conforme, sotto qualsiasi aspetto, alle Specifiche Tecniche (ivi incluse le Specifiche Tecniche indicate nella relativa Documentazione), agli SLA e ai migliori *standard* qualitativi e funzionali generalmente adottati nel settore di riferimento per forniture simili o comparabili alle Forniture oltre che idonee allo specifico uso cui sono destinate;
- (ii) in particolare, che il Fornitore sarà tenuto nei confronti della Società alla garanzia per i vizi afferenti ai Servizi, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1667 e 1668 del codice civile, e alle Opere, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1667, 1668 e 1669 del codice civile; i termini di tali garanzie cominceranno a decorrere dalla data di emissione del relativo Certificato di Accettazione nei termini di cui al precedente paragrafo 8.2.4. Si rinvia all'articolo 1667 (e per le Opere, anche all'articolo 1669) del codice civile per i termini di denuncia di tali vizi;
- (iii) che la Fornitura sarà realizzata nel pieno rispetto di qualsiasi disposizione di Legge Applicabile, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2008, n. 81 come integrato, attuato e modificato, il tutto come meglio precisato ai sensi del paragrafo 19.2 che segue;
- (iv) sono a carico del Fornitore tutte le attività necessarie alla realizzazione della Fornitura a regola d'arte, in conformità al Contratto e alla Legge Applicabile, ivi incluse - senza limitazione - e nel limite in cui di volta in volta applicabili, le attività di seguito indicate. Lo svolgimento di tali attività deve intendersi ad ogni effetto incluso nel Contratto e non comporterà pertanto alcun aumento del Corrispettivo. In particolare, il Fornitore provvederà, a propria cura e spese, ad eseguire quanto segue:
  - a. provvedere alla fornitura di tutti i mezzi, macchinari, ed attrezzature certificate CE e corredate di ogni Documentazione necessaria (libretto uso e manutenzione, ecc.) - e, ove applicabile, munite di omologazione e verifica annuale in corso di validità - e/o targati con libretto e assicurazione in corso di validità nonché la mano d'opera necessaria all'esecuzione della Fornitura nella quantità e qualità necessaria al rispetto dei tempi esecutivi previsti e che dovranno rispondere a tutte le prescrizioni richieste dalla Legge Applicabile nonché provvedere alla fornitura dei Materiali;
  - b. ove applicabile, fornitura della "dichiarazione di provenienza" per gli inerti di cava eventualmente forniti;
- c. qualsiasi spostamento all'interno dell'area di intervento o del cantiere (materiali, attrezzature, macchinari etc.) che sia richiesto nell'esecuzione della Fornitura;
- d. dare attuazione alle misure di sicurezza e di igiene previste dalla Legge Applicabile, dall'esperienza e dalla buona tecnica, atte ad evitare qualsivoglia infortunio sul lavoro, malattia professionale come meglio precisato ai sensi del paragrafo 19.2 che segue;
- e. l'ottenimento di tutte le Autorizzazioni che siano necessarie all'esecuzione e completamento dell'esecuzione della Fornitura nel rispetto dei termini e condizioni di cui al Contratto, ivi inclusa la predisposizione di ogni documentazione tecnica e informazione richiesta per l'ottenimento di dette Autorizzazioni;
- f. realizzazione degli eventuali impianti provvisori e predisposizione delle utenze necessarie per la dotazione di acqua, gas, elettricità, scarichi in fognatura e telefono, nonché esecuzione dei relativi lavori di ripristino e pagamento di tutti gli oneri per il consumo acqua, gas, elettricità e telefono e per gli scarichi in fognatura come in precedenza descritti;
- g. manutenzione ed operatività degli impianti di cantiere per tutto il periodo della sua apertura;
- h. accurata e tempestiva pulizia finale delle aree oggetto di intervento, rimozione integrale del cantiere e pulizia delle aree dallo stesso occupate, incluso il ripristino delle aree circostanti e delle strade anche per i danni causati dal transito dei mezzi;
- i. rimozione e trasporto alle pubbliche discariche autorizzate di tutto il materiale di scarto non riutilizzabile e dei rifiuti prodotti in esecuzione del Contratto (dei quali il Fornitore dovrà risultare essere il produttore), con consegna finale alla Società della certificazione dell'avvenuto smaltimento ai sensi della Legge Applicabile, nonché lo sgombero delle attrezzature e delle aree occupate. Tra le altre cose, il Fornitore adempirà a tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni concernenti il ritiro, smaltimento e riciclaggio dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, in quanto applicabili, sostenendone - se del caso - i relativi oneri economici;



**sistemi e servizi ambientali - assistenza adempimenti tecnico amministrativi**

Sede legale, Amministrativa ed Impianto: Via del Tecchione 46, 20098 S. Giuliano Milanese - MI

Tel. 02 98289086 r.a - Fax amm. 02 98284363 - Fax stoccaggio 02 98289496 - C.F. / P.I. 08668010153 - mail: info@mecomer.it

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Séché Environnement S.A. - Capitale sociale € 51.645,00 i.v.

Mecomer è una società del gruppo:



[www.mecomer.it](http://www.mecomer.it)



- (v) di rinunciare, sin da ora, per quanto necessario, anche in considerazione di quanto previsto ai sensi del paragrafo 17.2 di cui sotto, al proprio diritto di cui all'articolo 1664 del codice civile nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del Contratto, dovessero verificarsi aumenti nel costo dei Materiali e/o della manodopera relativi all'esecuzione della Fornitura.

**9.5. Dichiarazioni e garanzie relative ai Materiali**

**9.5.1.** Le disposizioni di cui al presente paragrafo 9.5 troveranno applicazione esclusivamente qualora la Fornitura abbia a oggetto Servizi, Opere e Subappalto. Ai fini del presente paragrafo, Fornitura farà esclusivo riferimento alle predette attività.

**9.5.2.** Con il perfezionamento del Contratto, il Fornitore dichiara e garantisce, nel limite in cui di volta in volta applicabile, che:

- (i) i Materiali utilizzati dal Fornitore nell'esecuzione della Fornitura saranno fabbricati con materiali e componenti di ottima qualità, di nuova fabbricazione o produzione, conformi, sotto qualsiasi aspetto, alle Specifiche Tecniche (ivi incluse le Specifiche Tecniche indicate nella relativa Documentazione) e ai migliori *standard* qualitativi e funzionali generalmente adottati nel settore industriale di riferimento per materiali simili o comparabili ai Materiali, oltre che idonei allo specifico uso cui sono destinati. A tal proposito, il Fornitore si obbliga, su richiesta della Società, a produrre certificazioni idonee a comprovare la corrispondenza dei Materiali utilizzati alle Specifiche Tecniche oltreché alle prescrizioni di Legge Applicabile;
- (ii) i Materiali saranno progettati, fabbricati, imballati, confezionati e trasportati nel pieno rispetto di ogni e qualsiasi disposizione di Legge Applicabile, ivi incluse le disposizioni in materia di buona fabbricazione e sicurezza dei prodotti, in materia di imballaggio, confezionamento ed etichettatura dei prodotti e trasporto di merci speciali e/o pericolose;
- (iii) i Materiali non sono gravati da garanzie reali o da vincoli derivanti da, sequestro, pignoramento o da qualsivoglia altra procedura esecutiva né da oneri o da diritti reali o personali di qualsiasi soggetto terzo, vincoli, restrizioni, di qualsivoglia natura, che ne diminuiscano il libero godimento da parte della Società;
- (iv) nessun soggetto terzo rivendicherà la proprietà dei Materiali, né alcun tipo di diritto personale e/o reale sugli stessi né, in generale, potrà vantare alcuna pretesa, di qualsivoglia natura, sugli stessi;
- (v) a far data dall'inizio dell'esecuzione del Contratto, il Fornitore è costituito custode (e pertanto dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla sorveglianza e alla conservazione) dell'area di intervento e di tutti i Materiali da utilizzarsi durante l'esecuzione della Fornitura ed attività correlate e dovrà pertanto prendere le

necessarie misure atte ad evitarne perdite, danni e furti senza che la Società possa essere in alcun modo ritenuta responsabile in merito a quanto precede;

- (vi) è il solo ed esclusivo legittimo titolare e/o, in ogni caso, di poter legittimamente e liberamente disporre, nel limite necessario ad adempiere compiutamente a tutte le obbligazioni assunte ai sensi del Contratto, di tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai Materiali; in particolare, il Fornitore dichiara e garantisce che, in nessun caso, l'utilizzo dei Materiali al fine di dare corretta esecuzione al Contratto e, in generale, la prestazione dell'esecuzione della Fornitura implicherà o determinerà, anche solo indirettamente, la violazione di alcun Diritto di Proprietà Intellettuale di qualunque soggetto terzo. Per chiarezza, i Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai Materiali continueranno a rimanere di proprietà del Fornitore ovvero, a seconda del caso, del soggetto terzo legittimo titolare degli stessi che li abbia concessi in licenza al Fornitore. Fermo quanto precede, con il perfezionamento del Contratto, il Fornitore concederà alla Società in licenza gratuita tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai Materiali necessari e/o opportuni al fine di utilizzare i Materiali medesimi ai sensi del Contratto e nei termini sopra menzionati. I diritti ed obblighi di cui al presente paragrafo sopravvivranno anche in caso di risoluzione, annullamento, scadenza e/o cessazione, per qualsiasi ragione, del Contratto.

**10. Responsabilità del Fornitore e obblighi di Indennizzo**

**10.1.** Il Fornitore si obbliga a risarcire e tenere completamente indenne e manlevata la Società da qualsiasi danno, perdita, onere, costo o spesa (includere le ragionevoli spese legali) che dovessero essere sopportate o sostenute dalla Società in conseguenza della violazione o inadempimento, da parte del Fornitore, di qualsiasi dichiarazione, garanzia o obbligazione assunta o resa dal Fornitore medesimo ai sensi del Contratto e/o della violazione di qualsiasi disposizione di Legge Applicabile.

**10.2.** A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il Fornitore si obbliga a risarcire e tenere completamente indenne e manlevata la Società da qualsiasi danno, perdita, onere, costo o spesa sopportati dalla Società, in relazione a qualsiasi pretesa avanzata, nei confronti della Società, da parte di autorità competenti e/o qualsiasi altro soggetto terzo in conseguenza:

- (i) della mancata esecuzione della Fornitura, da parte del Fornitore, in conformità alle disposizioni di cui al Contratto;
- (ii) della violazione, da parte del Fornitore, delle obbligazioni, dichiarazioni e garanzie assunte o rilasciate dal Fornitore ai sensi dell'articolo 9 che precede;



**sistemi e servizi ambientali - assistenza adempimenti tecnico amministrativi**

Sede legale, Amministrativa ed Impianto: Via del Tecchione 46, 20098 S. Giuliano Milanese - MI

Tel. 02 98289086 r.a - Fax amm. 02 98284363 - Fax stoccaggio 02 98289496 - C.F. / P.I. 08668010153 - mail: info@mecomer.it

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Séché Environnement S.A. - Capitale sociale € 51.645,00 i.v.

Mecomer è una società del gruppo:





- (iii) della violazione di qualsiasi Diritto di Proprietà Intellettuale derivante dalla utilizzazione, promozione e/o commercializzazione dei Beni, in violazione delle obbligazioni, dichiarazioni e garanzie assunte o rilasciate dal Fornitore ai sensi dell'articolo 12 che segue;
  - (iv) della violazione di qualsiasi Diritto di Proprietà Intellettuale ai Servizi, alle Opere e/o ai Materiali in violazione delle obbligazioni, dichiarazioni e garanzie assunte o rilasciate dall'Appaltatore ai sensi dell'articolo 9 che precede;
  - (v) della violazione, da parte del Fornitore, di qualsiasi disposizione di Legge Applicabile, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo;
  - (vi) della violazione di qualsiasi disposizione di Legge Applicabile, ivi incluse a titolo in materia di lavoro e previdenza sociale, ivi comprese – senza limitazione alcuna – le disposizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2008, n. 81 (come meglio precisato ai sensi del paragrafo 19.2 che segue), le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la previdenza sociale per disoccupazione involontaria, invalidità o vecchiaia, tubercolosi ed altre malattie professionali, le disposizioni in materia di responsabilità del produttore, imballaggio e confezionamento dei Beni e circolazione di merci speciali e/o pericolose oltre che le disposizioni in materia fiscale e tributaria, le disposizioni in materia ambientale di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- 10.3.** La Società avrà il diritto di compensare, in tutto o in parte, gli importi eventualmente dovuti dal Fornitore alla Società ai sensi del presente articolo con qualsiasi importo dovuto dalla Società al Fornitore ai sensi del presente Contratto, ivi incluso a titolo di Corrispettivo per la Fornitura.
- 11. Corrispettivi, fatturazione e termini di pagamento**
- 11.1.** La Società paga al Fornitore il/i Corrispettivo/i indicato/i nell'ODA.
- 11.2.** Tutti i Corrispettivi devono intendersi al netto di IVA. I Corrispettivi devono intendersi come omnicomprendivi ed includono le spese di trasporto e le spese di imballaggio, le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale del Fornitore eventualmente impiegato nell'esecuzione della Fornitura, i costi assicurativi oltre che qualsiasi ulteriore costo e/o spesa relativo all'esecuzione della Fornitura che, per chiarezza, restano ad esclusivo carico del Fornitore, fatto salvo quanto diversamente indicato in ciascun ODA.
- 11.3.** Salvo quanto diversamente indicato nel relativo ODA, i Corrispettivi hanno natura fissa e non modificabile e rimarranno invariati per tutta la durata del relativo Contratto. In particolare, Il Fornitore dichiara di assumere interamente l'alea connessa ad un'eventuale maggiore o eccessiva onerosità dell'esecuzione della

Fornitura rispetto a quanto stimato in sede di conclusione del Contratto, ivi inclusa – senza limitazione alcuna – l'alea relativa agli eventi di cui all'articolo 1467 e, ove applicabile, all'articolo 1664 del codice civile. Per l'effetto, le Parti concordano di escludere l'applicabilità di ogni norma del codice civile o di ogni altra disposizione di Legge Applicabile che consenta al Fornitore di ottenere la revisione in aumento dei Corrispettivi come previsti ai sensi dei relativi ODA per l'esecuzione della Fornitura.

- 11.4.** In caso di ODA Aperto, il Corrispettivo ivi indicato non potrà essere in nessun caso inteso quale vincolante per la Società, rappresentando esclusivamente l'importo massimo che la Società dovrà pagare qualora dovesse richiedere interamente la quantità indicata nell'ODA Aperto stesso. In caso contrario, il Corrispettivo dovrà essere calcolato pro-quota rispetto alla quantità di Fornitura resa dal Fornitore.
- 11.5.** Il Fornitore procederà ad emettere la/le fattura/e relativa/e al/i Corrispettivo/i in duplice originale e su base mensile – nel giorno 30 (trenta) del relativo mese – salvo quanto diversamente indicato nel relativo ODA. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà indicare espressamente, tra le altre cose, (i) il numero del relativo ODA, (ii) l'indicazione o la descrizione della Fornitura cui la fattura fa riferimento, (iii) in caso di Opere, l'indicazione dell'Opera (con eventuale specificazione, in quest'ultimo caso, del relativo stato di avanzamento lavori, ove applicabile ai sensi del Contratto) cui la fattura fa riferimento e, ove applicabile, (iv) il Codice Identificativo Gara (CIG) o il Codice Identificativo Progetto (CUP) di riferimento. In assenza delle sopraelencate indicazioni la Società potrà sospendere il pagamento del Corrispettivo.
- 11.6.** Tutte le fatture, corredate della documentazione inerente al Contratto, dovranno essere inviate all'indirizzo e con le modalità indicate nel relativo ODA.
- 11.7.** Resta inteso e convenuto tra le Parti che il pagamento dei Corrispettivi da parte della Società in favore del Fornitore potrà essere soggetto, in tutto o in parte, anche a seconda della tipologia di Fornitura, al verificarsi di determinate condizioni, come di volta in volta individuate nel relativo ODA e/o altrove ai sensi delle presenti CGA e fatto salvo quanto previsto dal precedente paragrafo 8.2.3. A questo proposito, con riferimento ai Servizi, alle Opere e/o al Subappalto – a mero titolo esemplificativo e ove applicabile – (i) all'effettivo rilascio da parte della Società del relativo Certificato di Accettazione ai sensi del paragrafo precedente paragrafo 8.2.4; (ii) in caso di Contratti che prevedono il pagamento dei Corrispettivi a stato avanzamento lavori o comunque in corso di esecuzione del Contratto, il positivo accertamento dello stato di avanzamento della realizzazione dei Servizi, delle Opere e/o del Subappalto alla data in cui il relativo pagamento sia dovuto; e/o (iii) la positiva dimostrazione di aver adempiuto agli ulteriori obblighi eventualmente previsti dalla Legge Applicabile. Fermo quanto precede, sempre con riguardo al Subappalto, il Fornitore prende atto e accetta che il pagamento del relativo Corrispettivo sarà pagato dalla Società al Fornitore stesso



**sistemi e servizi ambientali - assistenza adempimenti tecnico amministrativi**

Sede legale, Amministrativa ed Impianto: Via del Tecchione 46, 20098 S. Giuliano Milanese - MI  
Tel. 02 98289086 r.a - Fax amm. 02 98284363 - Fax stoccaggio 02 98289496 - C.F. / P.I. 08668010153 - mail: info@mecomer.it  
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Séché Environnement S.A. - Capitale sociale € 51.645,00 i.v.

Mecomer è una società del gruppo:





subordinatamente al regolare pagamento del corrispettivo dovuto alla Società dal committente del Contratto Principale. Per l'effetto, al mancato verificarsi di anche soltanto una delle condizioni come specificate nel relativo ODA e/o ai sensi delle presenti CGA, il pagamento del Corrispettivo (o della quota-parte di Corrispettivo) dovuto/a alla relativa scadenza potrà essere sospeso, a proprio insindacabile giudizio, dalla Società senza che il Fornitore abbia diritto alla maturazione di alcun interesse, sino all'avveramento della/e relativa/e condizione/i, fermo restando che in caso di Subappalto, il Corrispettivo non sarà dovuto e, pertanto, il Fornitore sopporterà il relativo rischio d'impresa qualora il committente del Contratto Principale non dovesse a sua volta pagare la Società. Sempre a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il Corrispettivo per l'Intermediazione Rifiuti e per lo Smaltimento e Recupero Rifiuti sarà condizionato anche alla regolare consegna dal Fornitore alla Società del certificato di avvenuto smaltimento o recupero, a seconda dei casi, mentre il Corrispettivo per il Trasporto sarà altresì condizionato, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, alla consegna della IV copia del FIR o della copia del Documento di Movimento (1B), ove applicabile

**11.8.** Fatto salvo quanto previsto dal precedente paragrafo, la Società provvederà, dunque, al pagamento del/i Corrispettivo/i indicato/i nell'ODA cui la fattura fa riferimento mediante bonifico bancario, nel rispetto dei termini non inferiori a 90 gg dffm – salvo ove non diversamente previsto dal relativo ODA – e delle modalità di pagamento indicati nell'ODA medesimo. Il mancato rispetto dei termini di pagamento comporterà l'applicazione degli interessi sulla base del tasso legale di interesse in Italia, come determinato ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile. Qualora le Parti dovessero convenire che la Società verserà al Fornitore un anticipo/cauzione al momento del perfezionamento del Contratto, la Società avrà diritto di richiedere al Fornitore – che sarà vincolato a – la costituzione da parte del Fornitore di una fideiussione bancaria a prima richiesta con prima istituto di credito di pari importo di detto anticipo/detto deposito. In ogni caso, l'anticipo o il deposito concordato, a seconda dei casi, tra le Parti è strettamente limitato all'importo per l'acquisto della Fornitura immobilizzabile sui conti della Società e non può superare il 20% del totale del Corrispettivo, IVA esclusa, definito nel relativo ODA.

**11.9.** In deroga a qualsiasi disposizione del codice civile e/o di Legge Applicabile che disponga diversamente, l'avvenuto pagamento dei Corrispettivi ai sensi del presente articolo non potrà, in nessun caso, essere interpretato quale implicita accettazione della Fornitura da parte della Società; conseguentemente, in nessun caso tali pagamenti potranno essere considerati quale rinuncia, da parte della Società, al diritto di rifiutare le Forniture non conformi al Contratto né a qualsiasi ulteriore diritto o facoltà che la Società possa vantare, nei confronti del Fornitore, ai sensi di Contratto e/o di Legge Applicabile.

**11.10.** Fermo quanto precede, le Parti concordano che qualsiasi pagamento effettuato in anticipo rispetto al completamento dell'esecuzione dei Servizi, costituisce semplice acconto e non la singola partita in cui le Parti hanno inteso suddividere l'esecuzione del Contratto e non comporta, pertanto, accettazione da parte della Società dei Servizi eseguita al momento in cui viene effettuato il relativo pagamento. Tutto quanto precede con espressa esclusione, pertanto, del disposto di cui al secondo comma dell'articolo 1666 del codice civile. Analogamente, con particolare riferimento ai Contratti che prevedono il pagamento dei Corrispettivi a stato di avanzamento lavori o comunque in corso di esecuzione del Contratto, le Parti concordano che qualsiasi pagamento effettuato in anticipo rispetto al completamento dell'Opera o del Subappalto (ivi inclusi i pagamenti effettuati per i singoli stati di avanzamento lavori in caso di Contratti aventi ad oggetto la realizzazione di Opere o del Subappalto) costituisce semplice acconto e non la singola partita in cui le Parti hanno inteso suddividere l'esecuzione del Contratto e non comporta, pertanto, accettazione della parte di Opera o del Subappalto eseguita al momento in cui viene effettuato il relativo pagamento. Tutto quanto precede con espressa esclusione, pertanto, del disposto di cui al secondo comma dell'articolo 1666 del codice civile.

## **12. Riservatezza e protezione dei dati personali**

**12.1.** Fatta eccezione per gli obblighi di divulgazione imposti dalla Legge Applicabile, da regolamenti o da qualsiasi altra disposizione adottata da qualsivoglia autorità competente, il Fornitore dovrà: (i) mantenere strettamente confidenziali e segrete tutte le Informazioni Confidenziali e a non rivelarne, in tutto o in parte, il contenuto a nessun soggetto terzo sia durante che successivamente alla cessazione, per qualsiasi ragione, del Contratto; (ii) a trattare le Informazioni Confidenziali con lo stesso grado di diligenza che il Fornitore adopera per il trattamento delle proprie informazioni; (iii) a non utilizzare e/o acquisire le Informazioni Confidenziali se non per quanto strettamente necessario all'esecuzione della Fornitura e, in generale, al corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti dal Fornitore ai sensi del Contratto; (iv) a non estrarre copie di qualsiasi documento relativo ovvero contenente Informazioni Confidenziali senza il consenso scritto della Società; (v) a non utilizzare le Informazioni Confidenziali in maniera pregiudizievole per la Società; (vi) ad assicurare e fare in modo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1381 del codice civile, qualsiasi soggetto terzo al quale qualsiasi Informazione Confidenziale fosse rivelata ai fini di cui al Contratto, utilizzi le Informazioni Confidenziali nel pieno rispetto degli obblighi e restrizioni di cui alle presenti CGA. Nel caso in cui la divulgazione si renda obbligatoria poiché imposta da previsioni di Legge Applicabile e/o qualsiasi ordine di autorità competente, il Fornitore si impegna ad adottare tutti gli sforzi ragionevoli al fine di concordare, con la Società, quali informazioni debbano essere comunicate nei limiti strettamente necessari ad adempiere



## **sistemi e servizi ambientali - assistenza adempimenti tecnico amministrativi**

Sede legale, Amministrativa ed Impianto: Via del Tecchione 46, 20098 S. Giuliano Milanese - MI

Tel. 02 98289086 r.a - Fax amm. 02 98284363 - Fax stoccaggio 02 98289496 - C.F. / P.I. 08668010153 - mail: info@mecomer.it

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Séché Environnement S.A. - Capitale sociale € 51.645,00 i.v.

Mecomer è una società del gruppo:





- all'obbligo in oggetto.
- 12.2.** Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo non troveranno altresì applicazione con riferimento alle informazioni che siano state acquisite dal Fornitore autonomamente e non in conseguenza al (o in relazione all'esecuzione del) Contratto e, comunque, non in violazione degli obblighi qui previsti.
- 12.3.** Nessuna comunicazione al pubblico, ivi inclusi, senza limitazioni annunci o pubblicità, relativa al Contratto o a qualsivoglia transazione ivi contemplata potrà essere effettuata dal Fornitore se non concordata preventivamente per iscritto con la Società.
- 12.4.** Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo resteranno in vigore per tutta la durata del Contratto e per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla cessazione, per qualsivoglia ragione, dello stesso.
- 12.5.** Le Parti si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, che si impegnano a trattare secondo i principi e i precetti del Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003. Ciascuna Parte agirà in qualità di Titolare Autonomo con riferimento al trattamento di qualsivoglia dato personale dovesse essere trattato in relazione al Contratto.
- 13. Diritti di Proprietà Intellettuale**
- 13.1.** Il Fornitore dichiara e garantisce di essere il solo ed esclusivo legittimo titolare e/o, in ogni caso, di poter legittimamente e liberamente disporre, nel limite necessario ad adempiere compiutamente a tutte le obbligazioni assunte ai sensi del Contratto, di tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai Beni, Servizi, Opere e Materiali (ivi inclusa la relativa Documentazione); in particolare, il Fornitore dichiara e garantisce che, in nessun caso, l'utilizzo Beni, Servizi, Opere e Materiali da parte della Società implicherà o determinerà, anche solo indirettamente, la violazione di alcun Diritto di Proprietà Intellettuale di qualunque soggetto terzo.
- 13.2.** Il Corrispettivo remunera i Diritti di Proprietà Intellettuale relativi alla Fornitura che sono stati sviluppati esclusivamente per le esigenze della Società che pertanto formano oggetto di cessione dal Fornitore alla Società. Il Fornitore dovrà inoltre garantire la cessione anche da parte dei suoi eventuali subappaltatori di tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale relativi alla Fornitura, con particolare riferimento ai diritti di riproduzione, traduzione, adattamento e commercializzazione, per tutta la durata dei diritti di proprietà intellettuale per tutti i paesi e per tutti i media.
- 13.3.** Nel caso in cui la Fornitura non includa elementi sviluppati direttamente per le esigenze della Società, comunque protetti da Diritti di Proprietà Intellettuale (in particolare progetti, manuali, documenti, *software* non specifici), il Fornitore concederà alla Società, senza alcun costo aggiuntivo, un diritto di uso personale e non esclusivo di riproduzione, traduzione e adattamento di detti elementi non specifici per le proprie esigenze di utilizzo. Questi diritti sono concessi per la durata dei diritti di proprietà intellettuale, per tutti i paesi e tutti i media.
- 13.4.** Il Fornitore non dovrà non far uso del nome o dei marchi e dei segni distintivi utilizzati dalla Società o nella sua titolarità e comunque di ogni altro marchio denominativo, figurativo, misto, di forma, derivato o derivabile dai segni distintivi suddetti e, in caso di violazione dell'obbligo che precede, sarà tenuto a rimuovere ovvero a cancellare immediatamente ogni soggetto nome, marchio o segno distintivo da ogni e qualsiasi materiale, documenti commerciali o carta intestata utilizzati nella propria attività di impresa oltre che a risarcire e tenere indenne la Società da qualsiasi danno, costo e/o spesa che la Società dovesse sostenere in conseguenza di quanto precede. Il Fornitore, si impegna inoltre a non depositare e/o registrare alcun elemento connesso ai Diritti di Proprietà Intellettuale della Società e si impegna a trasferire quest'obbligo anche ai suoi dipendenti, al suo personale e ai suoi appaltatori.
- 13.5.** I diritti ed obblighi di cui al presente articolo sopravvivranno anche in caso di risoluzione, annullamento, scadenza e/o cessazione, per qualsiasi ragione, del Contratto.
- 13.6.** Il Fornitore garantirà la Società contro qualsiasi pretesa e/o azione dei terzi relativamente a qualsiasi violazione di uno dei Diritti di Proprietà Intellettuale connesso alla Fornitura forniti alla Società, impegnandosi quindi ad intervenire nei confronti di qualsiasi azione intrapresa dai terzi contro la Società.
- 14. Durata**
- 14.1.** Il Contratto entrerà in vigore a decorrere dalla data di ricezione, da parte della Società della CDO debitamente emessa dal Fornitore ai sensi dell'articolo 3 che precede, e resterà pienamente valido, efficace e vincolante per tutta la durata, di volta in volta, eventualmente indicata nell'ODA o, comunque, per il maggiore periodo eventualmente necessario al fine di dare completa e regolare esecuzione ad ogni e qualsiasi obbligazione e/o adempimento derivante, a carico delle Parti, ai sensi del Contratto e, ivi incluso – senza limitazione alcuna – la completa esecuzione della Fornitura.
- 15. Assicurazioni**
- 15.1.** Il Fornitore, ferme restando le proprie responsabilità ai sensi del Contratto, dovrà, a suo totale carico, stipulare con primarie compagnie di assicurazione e comunque di gradimento della Società, e mantenere operanti, per tutta la durata del Contratto, ogni e più opportuna polizza assicurativa richiesta dalla Legge Applicabile e di ogni altra polizza che dovesse rendersi necessaria alla copertura dei rischi connessi all'esecuzione del Contratto stesso, e, in ogni caso, le polizze assicurative come meglio specificate (anche in termini di massimali) nel relativo ODA.
- 15.2.** Il Fornitore dovrà dare prova, al perfezionamento del Contratto ovvero ogni qualvolta dovesse essere richiesta da parte della Società, dell'avvenuta stipulazione delle polizze di cui sopra e del pagamento dei premi per l'intera durata del relativo periodo assicurativo entro e non oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla richiesta della Società in tal senso e si obbliga sin da ora a non apportare alcuna modifica alle



**sistemi e servizi ambientali - assistenza adempimenti tecnico amministrativi**

Sede legale, Amministrativa ed Impianto: Via del Tecchione 46, 20098 S. Giuliano Milanese - MI

Tel. 02 98289086 r.a - Fax amm. 02 98284363 - Fax stoccaggio 02 98289496 - C.F. / P.I. 08668010153 - mail: info@mecomer.it

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Séché Environnement S.A. - Capitale sociale € 51.645,00 i.v.

Mecomer è una società del gruppo:





polizze senza il preventivo consenso scritto della Società.

- 15.3.** Per mera chiarezza, resta, in ogni caso, inteso che il Fornitore si obbliga a tenere indenne la Società da ogni e qualsiasi richiesta di risarcimento danni, responsabilità, costi e spese derivanti direttamente o indirettamente da eventi coperti dalle polizze assicurative ma che, per qualsiasi motivo, non vengano indennizzati o da eventi che non siano coperti dalle polizze stesse.
- 15.4.** Nel caso in cui il Fornitore sia inadempiente all'obbligo di stipulare le polizze assicurative di cui sopra ovvero di mantenere in essere le medesime per il periodo di cui al presente articolo, e non ponga rimedio a detto inadempimento trascorsi 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data in cui abbia ricevuto diffida dalla Società di rimediare a detto inadempimento, la Società avrà diritto di sottoscrivere polizze assicurative che garantiscano una copertura equiparabile a quelle come sopra, a spese del Fornitore, ri-addebitandone i costi a quest'ultimo, ovvero, risolvere il Contratto per inadempimento del Fornitore.
- 15.5.** Per mera chiarezza, resta infine inteso che in nessun caso (i) le polizze assicurative stipulate ai sensi del presente articolo potranno esonerare e/o limitare la responsabilità del Fornitore nei confronti della Società ai sensi del Contratto e, allo stesso modo, (ii) i massimali indicati in dette polizze non potranno mai essere interpretati dal Fornitore quali limitazioni della propria responsabilità ai sensi del Contratto.
- 16. Forza Maggiore**
- 16.1.** Ai sensi del Contratto dovrà intendersi come Evento di Forza Maggiore qualsiasi evento o circostanza non ragionevolmente prevedibile ovvero che sfugga al ragionevole controllo ovvero che, anche se prevedibile, non poteva essere evitato da facendo ricorso alla diligenza, prudenza e perizia di un operatore ragionevole e prudente, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, incendi, esplosioni, epidemie, pandemie, recrudescenze di pandemie ed epidemie, catastrofi naturali, fulmini, atti vandalici e/o terroristici, tagli dei cavi, guasti agli impianti, rivoluzioni, tumulti, guerre, colpi di stato, serrate, scioperi ed altre azioni sindacali, interruzione dei flussi energetici, sospensione o difficoltà delle comunicazioni, leggi, ordini, regolamentazioni, direttive o provvedimenti amministrativi (ivi incluso anche il c.d. *factum principis*).
- 16.2.** Ove si verifichi un Evento di Forza Maggiore:
- il Fornitore avrà diritto di richiedere alla Società esclusivamente una modifica delle tempistiche dell'esecuzione della Fornitura;
  - la Società sarà autorizzata a sospendere tutte le eventuali obbligazioni, attività o servizi posti a proprio carico dal Contratto per tutta la durata dell'Evento di Forza Maggiore;
  - resta fermo quanto previsto dal successivo paragrafo 17.3 in merito al diritto di recesso.
- 16.3.** Per tutta la durata dell'Evento di Forza Maggiore le Parti si terranno costantemente aggiornate sugli eventuali relativi sviluppi e si impegneranno a limitarne, ciascuno

per quanto di propria competenza, eventuali effetti negativi che questo potessero derivare.

**17. Sospensione, variazioni, recesso e risoluzione**

**17.1. Sospensione**

- 17.1.1.** La Società avrà il diritto di sospendere in qualsiasi momento la Fornitura per il periodo che verrà comunicato di volta in volta al Fornitore.
- 17.1.2.** La sospensione avrà decorrenza a far data dalla comunicazione inviata per iscritto dalla Società al Fornitore. A partire da questo momento, il Fornitore sarà tenuto a (i) sospendere immediatamente ogni attività e (ii) adottare ogni misura necessaria e idonea a garantire la conservazione della parte di Fornitura già resa. Fermo quanto previsto in merito ai rimedi previsti in altre sezioni delle presenti CGA, per chiarezza, resta inteso che ogni attività resa dal Fornitore in violazione di quanto previsto dal presente paragrafo resterà a esclusivo carico del Fornitore.
- 17.1.3.** Il Fornitore dovrà proseguire la Fornitura, secondo i termini e le condizioni del Contratto, a seguito della e con decorrenza dalla comunicazione inviata per iscritto da parte della Società.
- 17.1.4.** Il Fornitore non avrà diritto di pretendere alcunché a titolo di corrispettivo, indennizzo, rimborso e/o risarcimento o altro, in conseguenza dell'eventuale esercizio del diritto di sospensione da parte della Società di cui al precedente paragrafo 17.1.

**17.2. Variazioni**

- 17.2.1.** Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 17.2.4 al 17.2.10, la Società avrà il diritto, a propria sola discrezione, di modificare e/o riprogrammare gli ODA mediante comunicazione scritta da effettuarsi almeno 7 giorni lavorativi prima della/e data/e di esecuzione della Fornitura.
- 17.2.2.** A soli fini di chiarezza, il limite che precede in relazione al diritto della Società di riprogrammare e/o modificare, in tutto o in parte, un ODA accettato dal Fornitore ai sensi dell'articolo 3 non troveranno applicazione nel caso in cui la riprogrammazione o la modifica dell'ODA siano causati da eventi di Forza Maggiore ovvero da inadempimenti del Fornitore alle disposizioni di cui al Contratto.
- 17.2.3.** Il Fornitore non avrà diritto di pretendere alcunché a titolo di corrispettivo, indennizzo, rimborso e/o risarcimento o altro, in conseguenza dell'eventuale esercizio del diritto di modifica e/o riprogrammazione da parte della Società di cui al precedente articolo 17.2.
- 17.2.4.** Le disposizioni dal paragrafo 17.2.4 al 17.2.10 troveranno applicazione in tutti i casi in cui la Fornitura non abbia a oggetto Beni. Salvo ove non diversamente previsto nei predetti paragrafi, ai fini di questi ultimi, la Fornitura non sarà da intendersi riferita ai Beni.
- 17.2.5.** La Società avrà il diritto, a propria sola discrezione, di (i) modificare le Specifiche Tecniche, gli SLA e in generale le caratteristiche tecnico-qualitative della Fornitura, a seconda del caso, i quantitativi di Materiali ordinati ovvero il luogo dell'esecuzione della Fornitura previsti in ciascun ODA (ivi incluso nella relativa Documentazione e/o nel Progetto, se esistente); e/o di (ii) di posticipare i termini originariamente stabiliti nel



**sistemi e servizi ambientali - assistenza adempimenti tecnico amministrativi**

Sede legale, Amministrativa ed Impianto: Via del Tecchione 46, 20098 S. Giuliano Milanese - MI

Tel. 02 98289086 r.a - Fax amm. 02 98284363 - Fax stoccaggio 02 98289496 - C.F. / P.I. 08668010153 - mail: info@mecomer.it

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Séché Environnement S.A. - Capitale sociale € 51.645,00 i.v.

Mecomer è una società del gruppo:





relativo ODA per l'inizio dell'esecuzione della Fornitura, a seconda del caso.

- 17.2.6.** Il Fornitore non avrà diritto di pretendere alcunché a titolo di corrispettivo, indennizzo, rimborso e/o risarcimento o altro, quale conseguenza dell'eventuale esercizio, da parte della Società, del diritto di modifica e/o posticipazione dei termini di cui al precedente paragrafo.
- 17.2.7.** Il Fornitore non potrà apportare alla Fornitura alcuna modifica o variazione rispetto a quanto stabilito nel relativo ODA senza il preventivo consenso scritto della Società, fermo quanto previsto ai sensi dei paragrafi che seguono.
- 17.2.8.** Senza pregiudizio alcuno di tutto quanto precede, qualora al fine di garantire l'esecuzione della Fornitura a regola d'arte si rendesse necessario apportare variazioni o modifiche a quanto originariamente stabilito dal relativo ODA (ivi incluso, senza limitazione alcuna, con riferimento alle Specifiche Tecniche, agli SLA, alle ulteriori caratteristiche tecnico-qualitative della Fornitura, come stabilite nella Documentazione e/o nel relativo Progetto, ove esistente), le Parti si obbligano a concordare in buona fede le conseguenti modifiche ai Corrispettivi sulla base degli *standard* del settore di riferimento per la Fornitura.
- 17.2.9.** Nel caso in cui l'importo delle variazioni di cui al paragrafo 17.2.7 che precede superasse il 5% dell'ammontare complessivo del relativo Corrispettivo, salvo diversa percentuale indicata nell'ODA, la Società avrà il diritto di recedere dal Contratto dandone comunicazione scritta al Fornitore. In tal caso, la Società sarà tenuta a corrispondere un'equa indennità.
- 17.2.10.** Quanto previsto ai sensi del presente articolo deve intendersi quale espressa deroga al disposto degli articoli 1660 e 1661 del codice civile, ove applicabili, che non troveranno applicazione con riferimento al Contratto.
- 17.3. Recesso**
- 17.3.1.** La Società avrà il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto mediante invio di comunicazione scritta al Fornitore, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni di calendario.
- 17.3.2.** Il Fornitore prende atto e accetta che la facoltà di recesso potrà essere esercitata dalla Società anche nel caso in cui il Contratto abbia avuto principio di esecuzione. Fermo quanto precede, il recesso avrà efficacia una volta decorso il termine di preavviso e, pertanto, non avrà alcun effetto per le prestazioni già eseguite.
- 17.3.3.** In caso di esercizio di recesso, in deroga a qualsivoglia disposizione di Legge Applicabile e salvo norme inderogabili, la Società sarà tenuta a pagare al Fornitore esclusivamente la parte pro-quota di Corrispettivo corrispondente alla Fornitura effettivamente resa oltre che rimborsare le spese effettivamente sostenute - restando inteso che il pagamento del Corrispettivo pro-quota e il rimborso delle spese sostenute dovranno in ogni caso essere debitamente documentate, costituendo quest'ultima circostanza condizione per il pagamento e il rimborso predetti - sino all'efficacia del recesso in conformità a quanto previsto dal presente

articolo 17.3. Fatto salvo quanto precede, il Fornitore non avrà diritto di pretendere ulteriori importi a titolo di corrispettivo, indennizzo, rimborso e/o risarcimento o altro, in conseguenza dell'eventuale esercizio del diritto di recesso da parte della Società di cui al precedente articolo 17.3.

**17.4. Risoluzione**

- 17.4.1.** Fatti salvi gli ulteriori diritti e rimedi già previsti ai sensi del Contratto o ai sensi della Legge Applicabile, e fermo quanto previsto dal successivo paragrafo 17.4.2 la Società avrà il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile; in particolare, la Società potrà intimare per iscritto al Fornitore, che abbia commesso un inadempimento di non scarsa importanza alle obbligazioni assunte ai sensi del relativo Contratto, di adempiere entro un termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della predetta comunicazione; decorso inutilmente tale termine di 10 (dieci) giorni di calendario senza che le obbligazioni oggetto di inadempimento siano state adempiute, il Contratto dovrà intendersi risolto di diritto.
- 17.4.2.** Fatti salvi gli ulteriori diritti e rimedi già previsti ai sensi del Contratto o ai sensi della Legge Applicabile, la Società avrà altresì il diritto di risolvere in tutto o in parte il Contratto, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del codice civile e mediante semplice comunicazione scritta, in caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno soltanto degli obblighi posti a proprio carico dai seguenti articoli:
- (i) i termini e le condizioni generali di Fornitura di cui all'articolo 7;
  - (ii) i termini e le condizioni particolari di Fornitura di cui all'articolo 8;
  - (iii) le dichiarazioni e garanzie di cui all'articolo 9;
  - (iv) la responsabilità del Fornitore e obblighi di Indennizzo di cui all'articolo 10;
  - (v) corrispettivi, fatturazione e termini di pagamento di cui all'articolo 11;
  - (vi) riservatezza e protezione dei dati personali di cui all'articolo 12;
  - (vii) gli obblighi in merito ai Diritti di Proprietà Intellettuale di cui all'articolo 13;
  - (viii) gli obblighi in merito alle Assicurazioni di cui all'articolo 15;
  - (ix) Forza Maggiore di cui all'articolo 16;
  - (x) cessione del Contratto e dei crediti, subappalto di cui all'articolo 18;
  - (xi) gli obblighi in materia di compliance di cui all'articolo 19.
- 17.4.3.** Il Contratto potrà essere altresì risolto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1353 del codice civile, salva la facoltà per la Società di rinunciare per iscritto a far valere la risoluzione:
- (i) il Fornitore venga a trovarsi in stato di insolvenza, anche di fatto, o di liquidazione ovvero non sia comunque in grado, per qualsiasi motivo, di gestire correttamente e regolarmente i propri affari;
  - (ii) il Fornitore sia assoggettato a procedure esecutive o ad altra forma di vincolo sui propri



**sistemi e servizi ambientali - assistenza adempimenti tecnico amministrativi**

Sede legale, Amministrativa ed Impianto: Via del Tecchione 46, 20098 S. Giuliano Milanese - MI

Tel. 02 98289086 r.a - Fax amm. 02 98284363 - Fax stoccaggio 02 98289496 - C.F. / P.I. 08668010153 - mail: info@mecomer.it

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Séché Environnement S.A. - Capitale sociale € 51.645,00 i.v.

Mecomer è una società del gruppo:





- beni che pregiudichi, o determini un serio pericolo a, il corretto adempimento dei propri obblighi contrattuali di cui al Contratto;
- (iii) il Fornitore venda, ceda, trasferisca o, comunque, disponga, in tutto o in parte, di una propria azienda (o ramo d'azienda) che sia in tutto o in parte deputata all'esecuzione della Fornitura di cui al Contratto (con ciò espressamente derogando a quanto previsto dall'articolo 2558, primo comma, del codice civile), ovvero cessi o interrompa, in tutto o in parte, la propria attività imprenditoriale;
- (iv) in caso di fusione del Fornitore con un'altra società o soggetto giuridico mediante costituzione di nuova società ovvero, in caso di fusione per incorporazione in un'altra società o soggetto giuridico e/o nel caso in cui si verifichi, per qualunque ragione e/o per effetto di qualsiasi operazione societaria che coinvolga il Fornitore e/o i suoi soci diretti o indiretti, un cambio di controllo nella compagine azionaria del Fornitore (dove il termine 'controllo' avrà il significato previsto dall'articolo 2359 del codice civile).
- 17.4.4.** In caso di risoluzione del Contratto, per qualsivoglia ragione, fatti salvi gli ulteriori diritti e rimedi già previsti ai sensi del Contratto o ai sensi della Legge Applicabile, il Fornitore sarà tenuto a manlevare e tenere integralmente indenne la Società da ogni e qualsivoglia danno, spesa, costo, a qualsiasi sostenuto/a dalla Società stessa a causa della risoluzione, ivi incluso/a quelli per l'affidamento della Fornitura a soggetti terzi diversi dal Fornitore. In particolare, fatto salvo l'obbligo di versare gli eventuali importi a titolo di penale ai sensi del Contratto, il Fornitore dovrà restituire tempestivamente e, comunque, entro e non oltre il termine di 5 (cinque) Giorni Lavorativi, ogni e qualsivoglia somma che la Società dovesse aver eventualmente corrisposto, a titolo di anticipo e/o acconto, al Fornitore in relazione alla parte di Fornitura non resa.
- 17.5.** In caso di cessazione, per qualsivoglia ragione, del Contratto, il Fornitore provvederà a restituire immediatamente, a proprie spese, alla Società qualsiasi informazione (ivi incluse, senza limitazione alcuna, le Informazioni Confidenziali) documento, *dossier*, materiale, programma e qualsiasi altro tipo di d'informazione, in qualunque modo messa a disposizione del Fornitore, da parte della Società, in relazione a, in connessione con, ovvero in occasione della negoziazione, sottoscrizione e/o esecuzione del Contratto medesimo, ovvero, in alternativa, provvederà a disporre secondo le istruzioni appositamente comunicate della Società. Fermo quanto precede, il Fornitore dovrà altresì fornire alla Società ogni documento, informazione e/o dato che dovesse rendersi necessario ai fini del completamento della Fornitura secondo le tempistiche richiesta dalla Società e, in ogni caso, senza arrecare alcun pregiudizio alla Società.
- 18. Cessione del Contratto e dei crediti.**
- 18.1.** Il Fornitore non potrà cedere, né in tutto né in parte, il Contratto senza il preventivo consenso scritto della Società. Il Fornitore non potrà nominare né avvalersi di terzi subfornitori e/o subcontraenti né potrà dare in sub-appalto a terzi né comunque stipulare alcun sub-contratto e/o subaffidamento a soggetti terzi con riferimento a prestazioni previste a suo carico ai sensi del Contratto, senza il preventivo consenso scritto della Società e ferma, in ogni caso, la piena responsabilità del Fornitore per il corretto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni di cui al Contratto. La Società avrà il diritto, in qualsiasi momento e a propria sola discrezione, di cedere il Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi società appartenente al proprio Gruppo di appartenenza.
- 18.2.** Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1260, comma 2, del codice civile, il Fornitore non potrà cedere ad alcun soggetto terzo, né in tutto né in parte, alcun credito vantato nei confronti della Società in forza del Contratto, senza il preventivo consenso scritto della Società medesima.
- 19. Compliance**
- 19.1. Diritti umani**
- 19.1.1.** Fatto salvo quanto dichiarato e garantito ai sensi del precedente paragrafo 9.2, il Fornitore dovrà altresì garantire che le condizioni di lavoro e la remunerazione dei dipendenti siano dignitose e conformi ai principi definiti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro.
- 19.2. Salute e sicurezza sul lavoro**
- 19.2.1.** Il Fornitore si impegna altresì al rigoroso rispetto di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro ed all'utilizzo di mezzi ed attrezzature di sua proprietà conformi alla legislazione vigente, con particolare ma non esclusivo riferimento a quanto disposto dal Decreto Legislativo 8 aprile 2008, n. 81 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459. In particolare, il Fornitore dovrà attuare, anche di concerto con la Società, tutte le iniziative di informazione e di formazione prescritte dalla legge o, comunque, ritenute opportune per la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il Fornitore comunicherà per iscritto i rischi specifici della propria attività e le misure di prevenzione e protezione adottate, come previsto dall'articolo 26 del Decreto Legislativo 8 aprile 2008, n. 81.
- 19.2.2.** Al fine di permettere alla Società l'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 26, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 8 aprile 2008, n. 81, il Fornitore dovrà, prima dell'inizio della Fornitura, a pena di risoluzione automatica del Contratto, fornire alla Società copia della seguente documentazione, ove applicabile di volta in volta:
- (i) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia della Fornitura, aggiornato all'anno in corso e con data non antecedente a 3 (tre) mesi con dicitura "assenza di procedimenti concorsuali";
- (ii) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lett. a) del Decreto



**sistemi e servizi ambientali - assistenza adempimenti tecnico amministrativi**

Sede legale, Amministrativa ed Impianto: Via del Tecchione 46, 20098 S. Giuliano Milanese - MI

Tel. 02 98289086 r.a - Fax amm. 02 98284363 - Fax stoccaggio 02 98289496 - C.F. / P.I. 08668010153 - mail: info@mecomer.it

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Séché Environnement S.A. - Capitale sociale € 51.645,00 i.v.

Mecomer è una società del gruppo:





- Legislativo 8 aprile 2008, n. 81 o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del predetto decreto;
- (iii) documento di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 con data non antecedente a 3 (tre) mesi;
  - (iv) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, dichiarando altresì sotto la propria responsabilità di non essere soggetto a provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 8 aprile 2008, n. 81;
  - (v) certificato di iscrizione alla Cassa Edile;
  - (vi) attestazione del possesso dei requisiti del Decreto Ministeriale n. 37/2008 (in caso di imprese abilitate all'esercizio delle attività ivi previste);
  - (vii) certificazione di iscrizione all'INAIL;
  - (viii) certificazione di iscrizione all'INPS;
  - (ix) indicazione del CCNL applicabile;
  - (x) attestazione del possesso delle coperture assicurative richieste dalla Legge Applicabile;
  - (xi) attestazione del possesso della patente a crediti di cui all'articolo 27 del Decreto Legislativo 8 aprile 2008, n. 81 ovvero, ove applicazione, attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Fermo tutto quanto precede, in proposito, il Fornitore dovrà, per tutto il termine di durata del Contratto, fornire tempestivamente alla Società, ogni eventuale aggiornamento con riferimento alla documentazione sopra elencata.

**19.2.3.** Il Fornitore e la Società, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 26, comma 2 del Decreto Legislativo 8 aprile 2008, n. 81, si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, secondo modalità che saranno previamente concordate tra le Parti, nonché informandosi reciprocamente al fine di eliminare il verificarsi di rischi interferenziali. Inoltre, il Fornitore e la Società dovranno porre in essere tutte le ulteriori iniziative di informazione e formazione previste per legge, ed in particolare – anche se non in via esclusiva – quelle dovute all'eventuale utilizzo da parte del Fornitore di attrezzature di lavoro messe *pro tempore* ed eccezionalmente a sua disposizione dalla Società, come, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la partecipazione ai corsi per la sicurezza o di addestramento su temi specifici, quali quelli per l'utilizzo corretto di carrelli elevatori, carroponti, attrezzature e apparecchi vari, ecc..

**19.2.4.** Si dà atto che la Società, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 8 aprile 2008, n. 81, con separata comunicazione fornisce in allegato al Contratto al

Fornitore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area in cui questi sarà chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; eventuali modifiche verranno tempestivamente comunicate al Fornitore a opera della stessa Società.

**19.2.5.** Le Parti convengono espressamente che il Fornitore avrà facoltà di segnalare alla Società ogni aspetto di criticità rilevato all'interno dell'area di svolgimento delle proprie mansioni. In particolare, il Fornitore e la Società, prima del perfezionamento del Contratto, dovranno aver redatto insieme il Documento Unico della Valutazione dei Rischi Interferenziali che contiene le valutazioni e/o segnalazioni evidenziate e condivise da entrambe le parti ed in particolare l'indicazione delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza. Le Parti dovranno tenere aggiornato tale documento ad ogni significativo cambiamento e comunque rivederlo con frequenza annuale. Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali dovrà essere controfirmato dal Fornitore (nelle persone del datore di lavoro e del RSPP) e costituisce parte integrante del Contratto ed è ad esso allegato.

**19.2.6.** Il Fornitore fornirà alla Società, prima dell'inizio della Fornitura, l'elenco del personale che presterà la propria attività lavorativa nell'ambito dell'esecuzione della Fornitura e che dovrà, di volta in volta, accedere presso la Società. In ottemperanza a quanto disposto dal comma 8, dell'articolo 26 del Decreto Legislativo 8 aprile 2008, n. 81, il Fornitore dovrà munire i propri lavoratori e/o incaricati di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. La Società avrà il diritto di non ammettere l'accesso di quei lavoratori non muniti di apposito tesserino di riconoscimento. Il Fornitore si impegna a tenere costantemente aggiornato detto elenco, comunicando tempestivamente alla Società ogni variazione del medesimo e accompagnando questa comunicazione con la dichiarazione dell'idoneità alla mansione del personale sostituito. Inoltre, il Fornitore dovrà avvisare con sufficiente anticipo la Società dell'eventuale accesso allo stabilimento di personale esterno non appartenente alla realtà aziendale del Fornitore stesso o di un terzo ai quali il Fornitore si rivolge eventualmente per prestazioni occasionali e non ricompreso nell'elenco di cui sopra. In quest'ultimo caso, il Fornitore dovrà fornire alla Società tutta la documentazione necessaria a dimostrare l'idoneità tecnico-professionale del soggetto terzo che accederà al luogo oggetto del Contratto e la Società avrà il diritto di escluderne l'accesso qualora non ritenga il soggetto in possesso delle capacità tecnico-professionali necessarie. Infine, in ottemperanza a quanto disposto dal dall'articolo 26, comma 8-bis del Decreto Legislativo 8 aprile 2008, n. 81, il Fornitore dovrà comunicare alla Società, prima dell'inizio della Fornitura, il nominativo delle persone che verranno incaricate del ruolo di preposto alla sicurezza (e ogni successiva relativa variazione), trasmettendo contestualmente i relativi



**sistemi e servizi ambientali - assistenza adempimenti tecnico amministrativi**

Sede legale, Amministrativa ed Impianto: Via del Tecchione 46, 20098 S. Giuliano Milanese - MI

Tel. 02 98289086 r.a - Fax amm. 02 98284363 - Fax stoccaggio 02 98289496 - C.F. / P.I. 08668010153 - mail: info@mecomer.it

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Séché Environnement S.A. - Capitale sociale € 51.645,00 i.v.

Mecomer è una società del gruppo:





- attestati di formazione e loro aggiornamenti.
- 19.2.7.** Il personale del Fornitore, inoltre, indosserà idonei abiti da lavoro diversi dagli abiti "civili" in modo da essere facilmente identificabile rispetto al personale della Società e farà in modo che eserciti la propria attività lavorativa in modo del tutto autonomo da altro personale impiegato dalla Società ovvero da terzi all'interno dello stabilimento nel quale si trova l'area oggetto del Contratto.
- 19.2.8.** Il Fornitore eserciterà ed organizzerà la propria attività lavorativa nell'area oggetto del Contratto in modo del tutto autonomo, con organizzazione dei mezzi a proprio rischio, nel pieno rispetto delle previsioni del Contratto, senza che la Società, salvo quanto in precedenza puntualizzato, possa esercitare alcun potere gerarchico, direzionale o di altra natura ai fini dell'esecuzione della Fornitura affidata. In particolare, tutte le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione della Fornitura dovranno essere conferite dal Fornitore. Quest'ultimo dovrà altresì predisporre un elenco relativi alle attrezzature, macchine, mezzi d'opera (ecc.) che intende impiegare per la Fornitura, e consegnarlo all'atto dell'ingresso in impianto della Società (nella persona del Responsabile di impianto della Società), completo di tutta la documentazione attestante la conformità di cui al paragrafo 19.2.2. Inoltre, il Fornitore dovrà fornire copia delle schede o autocertificazione del datore di lavoro attestante la regolare manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle macchine e delle attrezzature impiegate per la esecuzione della Fornitura.
- 19.2.9.** Il Fornitore dovrà manlevare e tenere indenne la Società da qualsiasi pretesa di risarcimento di qualunque natura e da chiunque venga avanzata, nei confronti del medesimo per danni conseguenti a violazioni degli obblighi di cui sopra.
- 19.2.10.** La Società e il Fornitore, ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 26 del Decreto Legislativo 8 aprile 2008, n. 81, convengono che la stima dei costi della sicurezza, in ragione della natura del contratto di appalto e della sua modalità di esecuzione, viene determinato con separato atto, costituente parte integrante del Contratto come allegato.
- 19.2.11.** In caso di infortunio, incidente o mancato incidente ovvero accertamento da parte del Fornitore di situazioni di pericolo, quest'ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare il responsabile di impianto della Società per mettere eventualmente costui in grado di verificare le cause che li hanno determinati. Il Fornitore sarà tenuto, inoltre a fornire al Responsabile di impianto e/o al delegato ambiente e sicurezza e/o al responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) della Società, tutte le informazioni utili alla compilazione degli appositi moduli di registrazione "Modulo Interno di infortunio" e "Modello per la registrazione delle Non Conformità", previsti dal Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza della Società.
- 19.2.12.** Il Fornitore dovrà, per tutta la durata del Contratto:

- (i) dietro semplice richiesta scritta della Società, dare in visione e produrre copia dei libri paga, dei libri matricola, dei nulla-osta di avviamento al lavoro, delle ricevute dei versamenti effettuati agli Istituti previdenziali ed assicurativi, fiscali e di sicurezza sul lavoro, nonché di tutti gli altri documenti (ivi incluso DURC aggiornato) occorrenti ad un approfondito esame della sua regolarità nella corresponsione delle retribuzioni, nel versamento dei contributi fiscali e previdenziali ed in genere nella corretta, integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali connessi al rapporto di lavoro subordinato in essere con i dipendenti occupati nell'esecuzione della Fornitura;
- (ii) applicare nei confronti dei dipendenti da esso adibiti all'esecuzione della Fornitura e per il periodo per il quale essi sono addetti all'esecuzione della Fornitura, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, corrispondendo conseguentemente ai lavoratori stessi il trattamento minimo inderogabile retributivo e normativo e assolvendo nei confronti degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Assistenziali tutti gli adempimenti previsti dalla Legge Applicabile e dai citati Contratti Collettivi nonché adempiere a tutti gli obblighi retributivi, previdenziali, contributivi e fiscali previsti dalla Legge applicabile ovvero da detti Contratti Collettivi;
- (iii) per completezza, assumersi interamente la responsabilità dell'operato dei propri dipendenti, così da manlevare e tenere pienamente indenne la Società da ogni e qualsiasi danno causato a terzi dai dipendenti del Fornitore ovvero da altri soggetti che agiscano a qualsiasi titolo per conto del Fornitore;
- (iv) comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa alla patente a crediti, che incida sulla possibilità di operare in cantiere (revoca; sospensione in via cautelare; punteggio inferiore a 15 (quindici) crediti), nonché l'eventuale emanazione di provvedimenti di decurtazione dei crediti, ovvero, ove applicabile, qualsiasi variazione relativa al possesso della attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.
- 19.2.13.** Fermi gli ulteriori rimedi previsti dal Contratto o dalla Legge Applicabile, il Contratto dovrà intendersi risolto automaticamente nei seguenti casi:
- (i) revoca della patente a crediti ai sensi del comma 4, art. 27, del Decreto Legislativo 8 aprile 2008, n. 81;
- (ii) discesa del punteggio della patente a crediti al di sotto della soglia di 15 crediti, salvo il completamento della attività oggetto del



**sistemi e servizi ambientali - assistenza adempimenti tecnico amministrativi**

Sede legale, Amministrativa ed Impianto: Via del Tecchione 46, 20098 S. Giuliano Milanese - MI  
Tel. 02 98289086 r.a - Fax amm. 02 98284363 - Fax stoccaggio 02 98289496 - C.F. / P.I. 08668010153 - mail: info@mecomer.it  
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Séché Environnement S.A. - Capitale sociale € 51.645,00 i.v.

Mecomer è una società del gruppo:





(iii) presente contratto ai sensi del comma 10, art. 27, del Decreto Legislativo 8 aprile 2008, n. 81; sospensione della patente a crediti in via cautelare ai sensi del comma 8, art. 27, del Decreto Legislativo 8 aprile 2008, n. 81.

### 19.3. Ambiente

**19.3.1.** Il Fornitore dovrà rispettare, e farà in modo che il proprio personale faccia rispetti, per l'intera durata del Contratto, in relazione a ogni attività, servizio e obbligazione a proprio carico per l'esecuzione della Fornitura, ogni e qualsivoglia norma in materia ambientale previste dalla Legge Applicabile - in particolare, sebbene a mero titolo esemplificativo e non esaustivo quelle di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 -, le norme di comportamento nonché istruire il proprio personale e i suoi incaricati affinché tutti coloro che avranno accesso agli impianti indicati negli ODA siano a conoscenza e rispettino le loro regole e norme di comportamento.

**19.3.2.** In particolare, il Fornitore prende atto e accetta che è espressamente vietato:

- (i) scaricare qualunque prodotto, liquido o solido, nei tombini e in generale nella rete degli scarichi;
- (ii) lasciare contenitori/materiali pericolosi per uomini e/o ambiente incustoditi in posizioni critiche (es. in aree di elevato passaggio, in prossimità di tombini e caditoie) e/o privi di adeguata protezione (es. bacini di contenimento per fusti contenenti prodotti liquidi);
- (iii) abbandonare o depositare contenitori/materiali nelle aree interne all'azienda senza preliminarmente autorizzazione.

**19.3.3.** Per tutti i destini di conferimento il Fornitore dovrà rispettare le norme di comportamento ambientali per le operazioni di scarico adottate da ogni singolo impianto/discarda.

**19.3.4.** Il Fornitore sarà esclusivo responsabile di ogni e qualsivoglia danno procurato a sé o a terzi, conseguenza diretta ed immediata delle azioni od omissioni compiute dal proprio personale, in violazione delle norme di tutela dell'ambiente nel corso delle attività oggetto del Contratto.

### 19.4. ESG

**19.4.1.** Le Parti convengono che la transizione energetica è un percorso di continua trasformazione che le vede impegnate nello stesso cammino, e in cui la collaborazione tra le imprese lungo le filiere produttive riveste un ruolo fondamentale. A questo scopo, il Fornitore è invitato ad aderire ad uno strumento innovativo aperto a tutte le imprese impegnate nella sfida della transizione energetica tramite la piattaforma digitale Open-es. Open-es permette gratuitamente di misurare la *performance* ESG, evidenziando i punti di forza e le aree di miglioramento, e di identificare le priorità di sviluppo sostenibile. L'iscrizione avviene tramite il sito: <https://www.openes.io/it>

**19.4.2.** L'iscrizione alla piattaforma digitale Open-es avrà valenza volontaria ma sarà in ogni caso oggetto di parametrizzazione all'interno del percorso di qualifica

albo fornitori della Società.

**19.4.3.** Il Fornitore dovrà adempiere agli obblighi di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125 in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità e, qualora richiesto dalla Società, il Fornitore dovrà consegnare copia del bilancio di sostenibilità.

### 19.5. Anticorruzione

**19.5.1.** Il Fornitore dichiara - anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1381 del codice civile in relazione al proprio personale e/o ai propri collaboratori - di non aver, in qualsiasi momento prima del perfezionamento del Contratto, offerto, promesso, dato, autorizzato, richiesto o accettato alcun vantaggio indebito, qualunque sia la natura di questo vantaggio in relazione al Contratto. Pertanto, fatto quanto previsto dal precedente paragrafo 9.1.1(xi), il Fornitore dovrà rispettare i principi etici in vigore nella Società contenuti nei codici, se del caso e di volta in volta, adottati dalla stessa. Il Fornitore dovrà adottare ogni misura idonea, opportuna e necessaria affinché i propri eventuali subappaltatori, fornitori e agenti rispettino le medesime regole. Resta inteso che in caso di violazione dei suddetti obblighi da parte del Fornitore, la Società avrà diritto di risolvere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile o, in ogni caso, di recedere unilateralmente dal Contratto, anche in via anticipata, con effetto immediato a mezzo di semplice comunicazione scritta, senza alcun onere a carico della Società e con addebito al Fornitore di ogni maggiore spesa e/o costo sostenuto dalla Società in conseguenza di quanto precede, e fatto salvo qualsiasi ulteriore diritto o rimedio che la Società possa vantare, in relazione a quanto precede, ai sensi di Contratto o di Legge Applicabile.

### 19.6. Concorrenza

**19.6.1.** Il Fornitore dovrà rispettare le norme del diritto della concorrenza nonché i principi del codice di condotta della concorrenza nonché i principi in vigore nella Società contenuti nel codice di condotta della concorrenza, se del caso e di volta in volta, adottato dalla stessa.

**19.6.2.** Il Fornitore dovrà adottare tutte le misure necessarie per verificare che i propri subappaltatori, fornitori e agenti rispettino le regole definite nel presente paragrafo 19.6.

**19.6.3.** Per l'intera durata del Contratto, la Società avrà la facoltà di effettuare o far effettuare a propri incaricati controlli durante l'esecuzione del Contratto con riferimento ad attività e/o servizi aventi a oggetto la conformità ai principi fondamentali indicati nel codice di cui sopra. Il Fornitore dovrà collaborare con la Società e fornire tutte le informazioni di volta in volta richieste. Resta inteso che in caso di violazione dei suddetti obblighi da parte del Fornitore, la Società avrà diritto di risolvere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile o, in ogni caso, di recedere unilateralmente dal Contratto, anche in via anticipata, con effetto immediato a mezzo di semplice comunicazione scritta, senza alcun onere a carico della Società e con addebito al Fornitore di ogni maggiore spesa e/o costo sostenuto dalla Società in conseguenza di quanto precede, e fatto



### sistemi e servizi ambientali - assistenza adempimenti tecnico amministrativi

Sede legale, Amministrativa ed Impianto: Via del Tecchione 46, 20098 S. Giuliano Milanese - MI

Tel. 02 98289086 r.a - Fax amm. 02 98284363 - Fax stoccaggio 02 98289496 - C.F. / P.I. 08668010153 - mail: [info@mecomer.it](mailto:info@mecomer.it)

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Séché Environnement S.A. - Capitale sociale € 51.645,00 i.v.

Mecomer è una società del gruppo:





salvo qualsiasi ulteriore diritto o rimedio che la Società possa vantare, in relazione a quanto precede, ai sensi di Contratto o di Legge Applicabile.

**20. Disposizioni finali**

**20.1. Completezza del Contratto e modifiche**

**20.1.1.** Il Contratto costituirà la manifestazione integrale delle intese raggiunte dalle Parti in relazione all'oggetto dello stesso e supererà tutti i precedenti contratti, accordi e/o intese, scritti ovvero orali, (se esistenti) precedentemente conclusi e/o raggiunti dalle Parti sul medesimo oggetto.

**20.1.2.** Nessun accordo o patto che modifichi o ampli il Contratto sarà vincolante per alcuna delle Parti, salvo che sia effettuato per iscritto, si riferisca espressamente al Contratto medesimo e sia sottoscritto dalle Parti o dai loro rispettivi rappresentanti debitamente autorizzati.

**20.2. Rinvio**

**20.2.1.** Per quanto non espressamente previsto dal Contratto, valgono le leggi, i regolamenti e le disposizioni vigenti e, in particolare, le norme del codice civile e le normative di buona tecnica applicabili tenuto conto della natura e della tipologia oggetto di Fornitura.

**20.3. Nullità parziale**

**20.3.1.** Nel caso in cui taluna delle disposizioni del Contratto sia dichiarata nulla, invalida o inefficace, tale vizio non condizionerà le rimanenti disposizioni del Contratto medesimo. Le Parti saranno esonerate dal rispetto dei diritti e degli obblighi previsti dalle disposizioni dichiarate nulle, invalide o inefficaci, ma unicamente nella misura in cui tali diritti e obblighi siano direttamente condizionati da tali nullità, inefficacia e invalidità. In tal caso, le Parti negozieranno in buona fede la sostituzione delle disposizioni nulle o invalide con altre valide ed efficaci che riprendano, per quanto possibile, l'originale intenzione delle Parti.

**20.4. Indipendenza delle Parti**

**20.4.1.** Al fine di evitare ogni dubbio, le Parti si danno espressamente e reciprocamente atto che, con la sottoscrizione del Contratto, le stesse non intendono creare alcuna associazione, *joint venture*, impresa comune o simili tra la Società e il Fornitore, né a conferire al Fornitore alcun potere di rappresentanza in confronto della Società. Nel corso dell'esecuzione del Contratto, infatti, le Parti agiranno quali imprenditori indipendenti e nessuna Parte avrà il diritto, potere e/o autorità, in forza del Contratto, di agire in nome e/o per conto dell'altra Parte né, in generale, di far sorgere, in capo all'altra Parte qualsiasi obbligo nei confronti di qualunque soggetto terzo.

**20.5. Tolleranza**

**20.5.1.** Qualora una delle Parti tolleri un comportamento dell'altra Parte tale da poter rappresentare una violazione alle disposizioni del Contratto, ciò non costituirà una rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate o del diritto di richiedere il rigoroso adempimento di tutti i termini e le condizioni di cui al Contratto medesimo. Fermo quanto precede, il mancato o il ritardato esercizio da parte di una Parte di uno dei diritti, poteri o facoltà ai sensi del Contratto opererà come una rinuncia circoscritta al singolo caso e non impedirà l'esercizio anche parziale da parte di tale Parte

di un qualsiasi altro suo diritto o facoltà ai sensi del Contratto.

**20.6. Tasse e spese**

**20.6.1.** Sono a carico del Fornitore le spese, imposte e tasse, presenti o future, di qualsiasi natura, inerenti il Contratto.

**20.7. Comunicazioni**

**20.7.1.** Qualsiasi notifica o comunicazione tra le Parti in relazione al Contratto dovrà essere effettuata in forma scritta e sarà considerata come efficacemente consegnata o notificata se consegnata a mano o inviata a mezzo di lettera raccomandata, corriere o a mezzo facsimile confermato da lettera raccomandata, o PEC o e-mail, agli indirizzi sull'ODA, per ciò che concerne la Società, e sulla CDO, per ciò che concerne il Fornitore.

**20.7.2.** Tutte le comunicazioni inviate ai sensi del presente articolo saranno considerate ricevute dal destinatario (i) se consegnate a mano, alla data della consegna; (ii) se inviate a mezzo corriere o lettera raccomandata o PEC con ricevuta di ritorno, al momento della consegna risultante dalla ricevuta; (iii) se inviate a mezzo e-mail, al momento della ricezione dell'avviso di ricevimento da parte del mittente.

**20.7.3.** Ogni modifica al domicilio o agli indirizzi sopra indicati dovrà essere immediatamente comunicata alle Parti, secondo le modalità previste dal presente articolo. Fintanto che le Parti non abbiano proceduto a notificare tali cambiamenti nel modo sopra illustrato, le comunicazioni eseguite con le presenti regole e agli indirizzi e alle persone sopra indicate saranno ritenute valide.

**20.7.4.** Le notifiche o comunicazioni ai sensi del Contratto si considereranno regolarmente trasmesse alla Società esclusivamente se, fermo restando i requisiti previsti dal presente articolo, verranno effettuate al referente della Società stessa come di volta in volta indicato nel relativo ODA.

**20.8. Legge Regolatrice**

**20.8.1.** Il Contratto è regolato e interpretato ai sensi della legge italiana.

**20.9. Foro competente**

**20.9.1.** Qualsiasi controversia che dovesse sorgere con riferimento al Contratto, ivi inclusa con riferimento alla sua interpretazione, esecuzione o cessazione, sarà deferita alla competenza esclusiva del Foro ove ha la sede legale la Società.

.\*.\*.\*.\*.



**sistemi e servizi ambientali - assistenza adempimenti tecnico amministrativi**

Sede legale, Amministrativa ed Impianto: Via del Tecchione 46, 20098 S. Giuliano Milanese - MI

Tel. 02 98289086 r.a - Fax amm. 02 98284363 - Fax stoccaggio 02 98289496 - C.F. / P.I. 08668010153 - mail: info@mecomer.it

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Séché Environnement S.A. - Capitale sociale € 51.645,00 i.v.

Mecomer è una società del gruppo:

